



Generali Italia S.p.A.



ATTIVA | agricoltura



ATTIVA Agricoltura

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche garanzie previste nei Moduli che compongono ATTIVA Agricoltura

Set Informativo Modulo Generale - edizione 19.10.2024

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 22.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 19.10.2024

Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 19.10.2024

Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 22.07.2023

Set Informativo Modulo Protezione della Vita Privata - edizione 22.07.2023

Forma parte integrante di Attiva Agricoltura anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le garanzie del Modulo Protezione della Vita privata devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 19.10.2024

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 19.10.2024 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

ATTIVA Agricoltura è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività agricola.

ATTIVA Agricoltura ti aiuta a prenderti cura dei tuoi beni, delle tue attrezzature, del tuo patrimonio e del tuo mondo digitale, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza, con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- **Prestazioni di Assistenza**, per risolvere velocemente un imprevisto
- **Garanzie e livelli di protezione**

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i locali, le merci e le attrezzature della tua attività, il tuo patrimonio e i tuoi sistemi e apparecchi tecnologici, nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Puoi estendere la protezione all'ambito della vita privata assicurando anche l'abitazione e il suo contenuto che si trovano nel fondo e proteggendo il tuo patrimonio attivando anche la copertura di responsabilità civile della vita privata. Con un'unica soluzione puoi assicurare più sedi ubicate in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyGenerali, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ATTIVA Agricoltura consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore agricolo

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Generale"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Attiva Agricoltura è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore agricolo che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.generalitalia.it.



Che cosa è assicurato?

Attiva Agricoltura copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Agricoltura

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (atmosferici, sociopolitici, rottura impianti), catastrofali
- ✓ Macchine agricole
- ✓ Furto

Modulo Protezione Digitale

- ✓ Macchine elettroniche (all risks)
- ✓ Cyber Risk (danni al sistema informatico, RC, tutela legale)

Modulo Protezione del Patrimonio

- ✓ Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
- ✓ Protezione civile prodotti
- ✓ Protezione legale

Modulo Protezione della Vita Privata

- ✓ Responsabilità civile della Vita Privata
- ✓ Protezione legale Vita Privata

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Attiva Agricoltura non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Attiva Agricoltura sono prestate con applicazione di:

- ! Limiti di indennizzo;
- ! Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- ! Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- ! carenze;
- ! cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Agricoltura, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenuti nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche Garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi Moduli. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore agricolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Generale
Edizione: 19.10.2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generalitalia.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generalitalia.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitalia.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli



Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Denuncia di sinistro</u> : Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Assistenza diretta/in convenzione</u> : L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	<u>Prescrizione</u> : Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura è rivolto alle imprese del settore agricolo che abbiano il bisogno di tutelare i beni strumentali all'esercizio dell'attività e il proprio patrimonio da perdite relative a vertenze giudiziarie, attacchi informatici e da danni provocati a terzi anche nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie sono indicate nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “**Attiva Agricoltura**” comprende i seguenti documenti:

- 1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Agricoltura” si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Agricoltura**”, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione “Attiva Agricoltura”.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare “Garanzia Successiva”).
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.



Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il premio di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.



Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

“Attiva Agricoltura” è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in **Garanzie base** e **Garanzie opzionali**. **Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.**

Con riferimento al **Modulo Prevenzione e Assistenza** le **Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.**

Generali Italia potrà integrare il contratto assicurativo “Attiva Agricoltura” anche con l'offerta di nuove Garanzie, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it.

Il Contraente potrà quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:



- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, **nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo**;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata della stessa e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Attiva Agricoltura".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la **sottoscrizione dell'apposita documentazione**.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato¹ **deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio**, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione**².

L'Assicurato inoltre deve **comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione**³.

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio se un fabbricato viene, successivamente alla stipula del contratto, adibito anche a deposito di foraggio.
Costituisce invece una riduzione del rischio per la garanzia di Responsabilità civile la dichiarazione di chiusura dell'attività agrituristica. |
|---|

Art. 8 Codici attività agricola

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività agricola" come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda.

La Garanzia Responsabilità civile Prodotti opera anche per prodotti agricoli non indicati nella Scheda Riepilogativa purché aventi fatturato non superiore al 15% di quello relativo ai prodotti dichiarati.

Relativamente alle Garanzie dei Moduli "Prevenzione ed Assistenza", "Protezione Vita privata" le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento, svolta da soggetto diverso dall'Assicurato, si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal



“codice attività agricola” come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell’azienda.

Relativamente alle Garanzie del Modulo Prevenzione ed Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

L’elenco dei codici attività agricola è riportato al termine del presente Modulo.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell’Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell’ambito dell’Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l’azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle “Condizioni di Assicurazione”.



Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all’attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre **un’integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento** nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L’Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l’integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell’operazione**;



- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento** stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;**
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;**
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo;**
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁴. **Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.**

 **ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App App MyGenerali.

 In caso di pagamento frazionato sono previste delle addizionali al premio annuo nella misura del 3% per la rateazione trimestrale e del 2,5% per la rateazione semestrale. Ad esempio se il premio annuo di polizza è pari a 1.000,00 euro sarà possibile frazionare il pagamento in due rate semestrali di importo pari a 512,50 euro

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;



- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



Esempio

Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%** ;
- **Il Premio** è adeguato del **8,5%** ➔ 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa per le Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di scoperto**
- **tutti i valori espressi in percentuale**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'**unitarietà del premio** e l'**uniformità delle scadenze** dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.



✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2020 e scadenza 31/12/2020. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2020 al 31/12/2020.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2020 e scadenza 31/05/2025 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2020 al 31/05/2021.



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 *Disdetta e Recesso delle Garanzie*

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure

- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'articolo 4 senza tacito rinnovo alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Le Garanzie con durata inferiore alla loro scadenza sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente fino alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza e fermo quanto previsto all'art.4.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ ESEMPIO: In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2022 e la seconda il 31/12/2023, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata dal Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2023 e non al 31/12/2022, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del premio o della rata di premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'art 12. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie. Rimane **fermo quanto previsto all'art. 4** "Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione" e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia base comporta la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.



Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato **nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza**. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce. Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore⁵.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali



modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

¹ Art. 1910 del Codice Civile.

² Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

³ Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

⁴ D. Lgs. 28/2010

⁵ Art. 1901 del Codice Civile.

ELENCO CODICI ATTIVITA' AGRICOLE

(Art. 8 Codici attività agricola)

FILIERE
API E MIELE
CEREALI E TRASFORMATI
FLOROVIVAISMO
LEGNO
OLIO
ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO
TABACCO
VINO
ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI

CODICE ATTIVITA' AGRICOLA	DESCRIZIONE ATTIVITA'
API E MIELE	
014930	Apicoltura
CEREALI E TRASFORMATI	
011100	Coltivazione di cereali (compreso il riso), legumi da granella e semi oleosi
106100	Lavorazione delle granaglie
106200	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
110700	Produzione di birra e malto
107300	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
107110	Produzione di pane e/o prodotti di pasticceria freschi
FLOROVIVAISMO	
011600	Coltivazione di piante tessili
011900	Floricoltura e coltivazione di altre colture
LEGNO	
021001	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
OLIO	
012600	Produzione di oli e grassi da frutti oleosi (compresa coltivazione dei frutti oleosi)
011120	Produzione di oli e grassi da semi oleosi (compresa coltivazione dei semi oleosi)
ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO	
103900	Altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
012300	Coltivazione di agrumi
012500	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
011400	Coltivazione di canna da zucchero
012200	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
011300	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
012400	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
012800	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
110300	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
103200	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
108100	Produzione di zucchero
TABACCO	
011500	Coltivazione di tabacco
VINO	
012100	Coltivazione di uva
110100	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
110200	Produzione di vini da uve



ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI	
014000	Allevamento di animali
014940	Bachicoltura
015000	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
105100	Industria lattiero casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
101000	Lavorazione, Trasformazione e conservazione di carne
108900	Produzione di altri prodotti alimentari
109100	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento



Indice



MODULO GENERALE


PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici attività Agricola	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	4
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	4

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento	4
Art. 13 Oneri	6
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	6
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	6
Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	6
 <i>Come posso disdire la polizza?</i>	7
Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	7
Art. 17 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento	8
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie	8
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE	9
ELENCO CODICI ATTIVITÀ	10
INDICE	12



generalitaly.com



Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza
- Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza.

Scegli di prenderti cura della tua attività con il servizio **Pronto Avvocato sempre incluso**. Diverse formule di **Assistenza** tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire i problemi** o **risolverli velocemente** a protezione dell'**attività** e del tuo **patrimonio**.



Scopri la Prevenzione e Assistenza di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per le imprese agricole. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento ad altri Moduli del prodotto Attiva Agricoltura.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per l'azienda in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
- ✓ utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
- ✓ rapporti con compagnie di assicurazione, escludendo Generali Italia;
- ✓ rapporti con propri clienti;
- ✓ danni ai fabbricati e alle cose in essi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
- ✓ manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati;
- ✓ diritti reali;
- ✓ contratto di locazione relativi alle sedi;
- ✓ rapporti di lavoro subordinato;
- ✓ sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti;
- ✓ licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
- ✓ infortuni subiti sul luogo di lavoro;
- ✓ antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

e inoltre in relazione a: procedimenti penali;

- ✓ ricorsi contro provvedimenti di ritiro della patente di guida;
 - ✓ istanze di dissequestro del veicolo;
- conseguenti ad incidente stradale;

Nonché in relazione a normative di legge (subentro in agricoltura, sicurezza sul lavoro, privacy, sicurezza alimentare, ambiente, responsabilità amministrativa).

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza, a scelta del Contraente.

Prestazioni a protezione dell'Azienda:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro o di un serramentista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante;
- ✓ spese di albergo;
- ✓ rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio;
- ✓ invio pezzi di ricambio;
- ✓ accesso al network di artigiani per interventi di emergenza.

Prestazioni a protezione delle Persone:

- ✓ consulenza medica;
- ✓ invio di un medico o di un'autoambulanza;
- ✓ trasporto in ambulanza;
- ✓ invio di un infermiere o di un fisioterapista;
- ✓ invio di un collaboratore domestico o baby sitter;
- ✓ rientro sanitario e rientro della salma;
- ✓ viaggio di un familiare;
- ✓ trasferimento in un centro ospedaliero in Italia;
- ✓ anticipo spese di prima necessità;
- ✓ interprete a disposizione all'estero.

La garanzia viene denominata Assistenza all'Azienda se attivo il primo gruppo di prestazioni oppure Assistenza alle Persone se attivo il secondo gruppo di prestazioni oppure Assistenza all'Azienda e alle Persone se attivi tutti e due i gruppi di prestazioni.

Questa Garanzia può essere attivata insieme al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- × dolo dell'Assicurato;
- × alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- × guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
- × trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:

- × infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- × infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- × malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Gli Atti vandalici non sono assicurati salvo che per specifiche Prestazioni.

Alcune Prestazioni sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna Prestazione prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Agricoltura sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo specifiche Prestazione che possono essere erogate anche al di fuori di tali territori.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve contattare DAS o la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al seguente numero verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122 per prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che la garanzia Pronto Avvocato del Modulo Prevenzione e Assistenza viene attivata congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività e nel Modulo Protezione del Patrimonio non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia Assistenza Agricoltura inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 22.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato nelle Garanzie:

- Pronto Avvocato che si attiva automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura, nonché
- Assistenza Agricoltura che si attiva opzionalmente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Agricoltura



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

L'attivazione dei gruppi di prestazioni relative ai Locali e/o alle Persone comporta un aumento del premio.

Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
-----------------------	---

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

ASSISTENZA AGRICOLTURA

<p>La Garanzia prevede i seguenti limiti di indennizzo per Sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none">- Invio di un idraulico per interventi di emergenza euro 500,00- Interventi di emergenza per danni da acqua euro 500,00- Invio di un elettricista per interventi di emergenza euro 500,00- Fornitura temporanea di energia elettrica euro 1.000,00- Invio di un fabbro per interventi di emergenza euro 500,00- Invio di un frigorista per interventi di emergenza euro 500,00- Invio di un vetraio per interventi di emergenza euro 500,00- Invio di una impresa di pulizie euro 700,00- Invio di un sorvegliante - fino a 72 ore- Spese di albergo euro 500,00- Invio di un infermiere a domicilio – fino a 6 ore- Invio di un fisioterapista a domicilio – fino a 6 ore- Invio di un collaboratore domestico – fino a 10 ore- Invio di un baby-sitter al domicilio – fino a 6 ore- Rientro sanitario e rientro della salma euro 2.600,00 per rientro della salma- Viaggio di un familiare euro 150,00	<ul style="list-style-type: none">- Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia euro 5.000,00- Anticipo spese di prima necessità euro 500,00 in Italia, euro 3.000,00 all'estero- Interprete a disposizione all'estero euro 3.000,00. <p>Ciascuna delle citate prestazioni può essere richiesta per un numero massimo di 3 volte nel corso di ciascuna annualità assicurativa ad eccezione delle seguenti prestazioni per le quali non opera detto limite per annualità assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura temporanea di energia elettrica"- Invio di un infermiere a domicilio"- Invio di un fisioterapista a domicilio"- Invio di un collaboratore domestico"- Invio di un baby-sitter al domicilio"- Rientro sanitario e rientro della salma" con riferimento alla sola prestazione "Rientro della salma"
--	---

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per la Garanzia Assistenza Agricoltura la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	<u>Prescrizione:</u> Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto ai titolari di imprese agricole che hanno il bisogno di tutelare l'azienda in caso di controversie nonché i beni e/o il personale aziendale, in situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Agricoltura

Le condizioni specifiche si compongono a loro volta:


- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.
Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali anche se non ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: <ul style="list-style-type: none"> - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante e gli amministratori e in caso di impresa svolta in forma societaria; - il responsabile del fondo agricolo. Per le Garanzie "Prestazioni a protezione delle Persone": <ul style="list-style-type: none"> - il titolare in caso di impresa individuale; - gli Addetti; - la persona assicurata con il Modulo Protezione della Vita Privata e le altre persone con essa conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività agricola assicurata.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio è costituita da lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.



Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Personе fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Ai fini della Garanzia Assistenza Agricoltura sono compresi anche i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. (Riassicuratore per il rischio Assistenza ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ISVAP 10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica accordo, provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dalla polizza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. ISVAP nr. 12/2008.

PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Agricoltura", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) in orario d'ufficio (**dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**);
- **fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.**

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

La garanzia opera in relazione ad **attività agricole e per quelle strettamente connesse** come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli e all'esercizio dell'attività dell'agriturismo. Essa è valida nei seguenti ambiti:

- ATTIVITÀ AZIENDALE

Consulenza se l'Azienda assicurata:

1. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno a oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. deve sostenere controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
3. deve sostenere controversie di diritto civile con Compagnie di Assicurazione, escludendo tutte le Società del Gruppo Generali;
4. deve sostenere controversie con i propri clienti;
5. deve richiedere informazioni in merito al recupero del credito (per esempio un'azienda prenota una sala meeting per un congresso ma non salda la fattura);
6. deve richiedere informazioni in merito alle regole imposte per la sicurezza degli ospiti dell'agriturismo (per esempio la presenza di un bagnino nella piscina);
7. deve richiedere informazioni in merito al diritto di richiedere agli ospiti dell'agriturismo che lasciano le camere oltre l'orario previsto per il check out un addebito extra;
8. deve richiedere informazioni in merito alla politica prevista per le disdette causa di Malattie pandemiche o epidemiche.

- IMMOBILI

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della proprietà o conduzione della sede della struttura assicurata:

1. subisce danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. deve affrontare controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. deve sostenere vertenze relative ai diritti reali;
4. deve sostenere controversie di diritto civile relative al contratto di locazione dove ha sede la struttura assicurata



- LAVORO

Consulenza se l'Assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:

1. D.Lgs 81/2008;
2. applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati;
3. normativa generale su licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
6. rapporto di lavoro subordinato.

- NORMATIVE DI LEGGE

Consulenza se l'Assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:

1. Legge subentro in agricoltura (L. n. 135/97);
2. Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008);
3. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/03);
4. Sicurezza alimentare (D. Lgs. n. 193/07);
5. Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006);
6. Responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001).

- CIRCOLAZIONE STRADALE

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della circolazione stradale:

1. deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in seguito ad incidente stradale da lui provocato;
2. subisce danni a seguito di incidente stradale;
3. deve richiedere chiarimenti in merito alle norme del Codice della Strada;
4. deve richiedere chiarimenti in merito alle procedure di risarcimento (ad esempio: procedura di risarcimento diretto)
5. deve sostenere controversie di diritto civile di natura extracontrattuale.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dei fondi agricoli assicurati nei seguenti casi:

1. danni agli immobili e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con terzi che confinano con gli immobili assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.




Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**

In caso di violazioni continuative o ripetute che hanno dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.



ASSISTENZA AGRICOLTURA

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Agricoltura", l'Assicurato può acquistare la Garanzia Assistenza Agricoltura, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate nel presente articolo.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GAGR**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA


Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- **guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);**
- **eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;**



- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione);
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi uscita e di manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, manodopera e materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.


Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per



anno.

Invio di un fabbro o di un serramentista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro o di un serramentista per un intervento di emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro o di un serramentista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e di materiali.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di una impresa di pulizie

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati colpiti da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, allagamento, fulmine, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un'impresa di pulizia specializzata e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Invio di sorvegliante

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati danneggiati da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo del sorvegliante.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 72 ore consecutive per Sinistro.

Spese d'albergo



In caso di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, per cui l'abitazione ubicata presso l'Azienda assicurata risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'albergo fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro e per famiglia.

Rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da furto, tentato furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e il titolare o i soci e le persone da questi incaricate devono rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce allo stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se colui che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se non si presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Invio di pezzi di ricambio

Se in conseguenza di Incendio, Furto di parti del veicolo, guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento di un veicolo intestato al Contraente, e che servono per la sua riparazione, non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e, con particolare riferimento ai mezzi agricoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

L'intero costo della Prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.




Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;**
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;**
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

Non sono dovute le Prestazioni per Sinistri provocati o dipendenti da atti vandalici salvo quanto diversamente previsto da specifiche Prestazioni di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati".

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dell'Azienda

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione dell'Azienda", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:

- "Fornitura temporanea di energia elettrica"
- "Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza".

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato se non incluse nelle singole Prestazioni.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quelle di seguito indicate che possono essere erogata anche al di fuori di tali paesi:

- "Rientro anticipato per danni ai locali"
- "Rientro sanitario e rientro della salma"
- "Viaggio di un familiare"
- "Anticipo spese di prima necessità"
- "Interprete a disposizione all'estero"



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Pronto Avvocato si attiva congiuntamente alle Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività o del Modulo Protezione del Patrimonio e non è disattivabile autonomamente.

La Garanzia Assistenza è attivabile congiuntamente alle Garanzie dei Modulo Protezione dell'Attività o del Modulo Protezione del Patrimonio ed è disattivabile autonomamente.

La disattivazione di tutte le Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio comporta la disattivazione delle Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza.




Come posso disdire le Garanzie?


Art. 1.2 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.**

¹ Art.2952 del Codice Civile



Indice



PREVENZIONE E ASSISTENZA


PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
PRONTO AVVOCATO	3
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	3
Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	3
ATTIVITA' AZIENDALE	3
IMMOBILI	3
LAVORO	3
NORMATIVA DI LEGGE	4
CIRCOLAZIONE STRADALE	4
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	4
Art. 2.1 Esclusioni	4
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	4
Art. 3.1 Esonero di responsabilità	4

	<i>Dove vale la copertura?</i>	4
	Art. 4.1 Estensione territoriale	4
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	5
	Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia	5
	ASSISTENZA AGRICOLTURA	6
	ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE	6
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	6
	Art. 1.1 Rischi assicurati	6
	PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA	6
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	9
	Art. 2.1 Esclusioni generali	9
	Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone"	9
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	9
	Art 3.1 Limiti di copertura generali	10
	Art 3.1 Limiti di copertura delle Prestazioni	10
	<i>Dove vale la copertura?</i>	10
	Art. 4.1 Estensione territoriale	10
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	10
	NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA	11
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	11
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	11
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	11
	Art. 1.2 Recesso delle Garanzie	11
	INDICE	12



generali.it



Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 19.10.2024 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali e al contenuto per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofici o agli impianti.
- **IN GUARDIA**, la protezione furto e rapina per la tua azienda agricola.



Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni ai beni dei titolari delle imprese agricole.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche eventuali abitazioni o possono comprendere anche i beni dei clienti di un eventuale agriturismo) che derivano da incendio, esplosione, scoppio. Inoltre, se la garanzia non è limitata al solo "Rischio locativo", sono coperti anche altri eventi minori tra cui la rottura degli impianti idrici da gelo;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre.

Inoltre attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da ulteriori rischi:

- ✓ eventi atmosferici (anche per i beni all'aperto);
- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
- ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ merci in refrigerazione o atmosfera controllata;
- ✓ vino in refrigerazione;
- ✓ latte in refrigerazione;
- ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
- ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;
- ✓ rottura di contenitori in vetro;
- ✓ espulsione tappi;
- ✓ terremoto, alluvione e inondazione.

nonché:

- ✓ danni indiretti a forfait in misura del 10% dell'indennizzo;
- ✓ le somme che l'azienda risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni del Contraente.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti alle macchine agricole che derivano da incendio, esplosione, scoppio nonché le spese di smaltimento e di rimpiazzo che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile.



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ guerra, guerra informatica, insurrezione; occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ allagamento e bombe d'acqua;
- ✗ fabbricati pericolanti o in rovina o in abbandono;
- ✗ impianti di energia rinnovabile di potenza superiore a 50 kWp;
- ✗ macchine elettroniche e robot automatizzati di mungitura a box singolo se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ guerra, guerra informatica, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo, atti vandalici, terroristici, sabotaggio;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ fenomeno elettrico;
- ✗ bruciature non seguite da incendio;
- ✗ combustione della merce trasportata;
- ✗ dispersione di liquidi contenuti in serbatoi;
- ✗ accessori non stabilmente fissati sul veicolo;
- ✗ guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di stupefacenti;
- ✗ partecipazione a gare o imprese temerarie;
- ✗ compimento di azioni delittuose;
- ✗ fermo amministrativo;
- ✗ software;
- ✗ sistemi di guida satellitare se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche il contenuto di eventuali abitazioni o di un eventuale agriturismo) a seguito di asportazione o danneggiamento degli stessi in occasione di rapina o di furto realizzato o tentato sia all'interno dei locali dell'ubicazione, sia presso terzi durante lo svolgimento di mostre, esposizioni, fiere;
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato che costituiscono i locali che contengono le cose assicurate e alle cose assicurate stesse;
- ✓ le spese per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi;

Attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati:

- ✓ valori e preziosi;
- ✓ portavalori;
- ✓ antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti, allagamento e bombe d'acqua;

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Le principali esclusioni sono relative a sottrazioni:

- ✗ che si verificano in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ che si verificano in occasione di confische e requisizioni;
- ✗ che si verificano in occasione di incendio, esplosione e scoppio;
- ✗ avvenute con destrezza all'interno dei locali;
- ✗ determinate o agevolate con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con dolo di persone che occupano i locali che contengono i beni assicurati o incaricate della sorveglianza o di parenti dell'assicurato;
- ✗ che si verificano dopo 45 giorni di disabitazione o mancanza di custodia (15 giorni per preziosi, denaro e titoli di credito);
- ✗ cavi elettrici e altri beni in rame;
- ✗ impianti di energia rinnovabile;
- ✗ macchine agricole;
- ✗ macchine elettroniche e robot automatizzati di mungitura a box singolo se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati.

Sono inoltre previste limitazioni di copertura in relazione a particolari categorie di beni quali per esempio Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi, alberi, piante e loro frutti, coltivazioni e raccolti nonché in relazione alle garanzie opzionali.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Le Macchine Agricole assicurate devono essere indicate in polizza.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono previste:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato e per le recinzioni che contengono i beni assicurati;
- ! caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali e delle recinzioni che contengono i beni assicurati.

Sono previste specifiche limitazioni di copertura in relazione alla difformità dei mezzi di chiusura, al fatto che l'autore del furto è un prestatore di lavoro nonché in relazione a particolari categorie di beni quali per esempio Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi, merci particolari.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.

Inoltre è necessario fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione - se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Attività

Edizione: 19.10.2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in tre Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Macchine Agricole
- Furto

attivabili a scelta del Contraente.

Costituisce opzione con riduzione di premio comuni a tutte le garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Costituisce opzione con riduzione di premio delle garanzie Incendio e altri eventi, Furto, Eventi Straordinari e Impianti, Macchine Agricole la possibilità di attivare più d'una tra le medesime garanzie citate del Modulo Protezione Attività, la garanzia Responsabilità civile Azienda del Modulo Protezione Patrimonio, la garanzia Responsabilità civile Vita privata del Modulo Protezione Vita Privata ottenendo riduzioni di premio rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ– INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.

In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Applicazione scoperti e minimi in forma variabile per la Garanzia Eventi Atmosferici sui danni da vento

Consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli Eventi Atmosferici introducendo degli scoperti e relativi minimi in misura variabile in funzione della velocità del vento rilevata da un ente terzo.

Supplemento di indennizzo per danni da Eventi Atmosferici	Consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli eventi Atmosferici riducendo il supplemento di indennizzo da riconoscere ai seguenti beni danneggiati: "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", "Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili" e "Serre".
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Bestiame in alpeggio	Consente di estendere la copertura ai danni da incendio, fulmine e caduta di meteoriti al bestiame in alpeggio.
Asfissia Bestiame	Consente di estendere la copertura ai danni da asfissia del bestiame a seguito di incendio o guasto degli impianti di condizionamento dell'aria.
Folgorazione Bestiame	Consente di estendere la copertura ai danni da folgorazione del bestiame a seguito di guasto degli impianti elettrici.
Bestiame in aumento	Consente di far operare la copertura anche in caso di aumento temporaneo della consistenza della partita Bestiame.
Mancato condizionamento ambientale per Colture	Consente di estendere la copertura ai danni alle colture in serra a seguito di anormale condizionamento a seguito di guasto degli impianti.
Trasporto Merci e/o Foraggio	Consente di estendere la copertura ai danni ai prodotti trasportati su carri dal luogo di raccolta al luogo di stoccaggio.
Autocombustione del Foraggio	Consente di estendere la copertura ai danni al foraggio da autocombustione.
Valutazione al prezzo di vendita (Selling price)	Consente di indennizzare le merci al prezzo di vendita convenuto.
Danni da movimentazione interna"	Consente di estendere la copertura dei beni assicurati ai danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda.
Estensione ai veicoli dei clienti dell'agriturismo	Consente di estendere la copertura ai veicoli a motore dei clienti dell'agriturismo, sottotetto o all'aperto, all'interno delle aree destinate a parcheggio.
Dispersione di liquidi	Consente di estendere la copertura ai danni di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Danni da dispersione liquidi	Consente di estendere la copertura ai danni agli altri beni assicurati da dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

IN SOLIDITÀ- MACCHINE AGRICOLE

La garanzia copre i danni da incendio, esplosione, scoppio. In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con aumento del premio

IN GUARDIA - FURTO

La garanzia copre i danni di furto e rapina. In generale la garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto non è richiesta corrispondenza tra somma assicurata e valore effettivo dei beni. A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
E' possibile attivare l'opzione Raddoppio Franchigie, Scoperti e minimi di Scoperto	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Merci all'aperto	Consente di estendere la garanzia alle Merci poste all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Bestiame all'aperto	Consente di estendere la garanzia al Bestiame posto all'aperto, entro recinti attigui alle stalle nel perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.

Impianti e macchinari fissi all'aperto	Consente di estendere la garanzia agli Impianti e macchinari fissi posti all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Attrezzature ed arredamento all'aperto	Consente di estendere la garanzia alle Attrezzature, attrezzi e utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, poste all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Macchinari agricoli mobili all'aperto	Consente di estendere la garanzia ai macchinari agricoli in genere, ruotabili, semoventi, rimorchi, macchine operatrici - esclusi i veicoli a motore - posti all'aperto all'interno del perimetro dell'ubicazione stabilmente abitata.
Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	Consente di reintegrare automaticamente la somma assicurata in caso di sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; • la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.
-----------------------	---

IN GUARDIA - FURTO

Rischi esclusi	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite "Fabbricato", "Fabbricato con Foraggio", "Abitazione", "Macchinari attrezzature e arredamento", "Merci", "Serre", "Colture in serra", "Bestiame", "Foraggio", "Impianti di energia rinnovabile", "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti", se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza.

Per le garanzie Terremoto, Alluvione e inondazione operano specifiche partite Fabbricato e Contenuto le cui somme assicurate sono indicate in polizza.

Per taluni beni (es. per "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati") possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1b - Rottura impianti nei fabbricati assicurati: franchigia €500
- Art. 1.1b - Furto di fissi e infissi di fabbricati assicurati: franchigia €250
- Art. 1.1b - Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati: franchigia €500
- Art. 1.1b - Spese per smassamento dei cumuli di foraggio: scoperto 5%
- Art. 1.2 - Foraggio: scoperto 10%
- Art. 1.5 - Rottura lastre: scoperto 10% minimo €250 o 3.000 o 4.000
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (vento): scoperto 30% minimo €3.000 elevato a €4.000 per fabbricati aperti su uno o più lati; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000.
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (grandine): scoperto dal 10% minimo € 1.000,00, per fabbricati aperti su uno o più lati 10/20% e minimo di € 1.500/3.000 /4.000,00 in base alla ubicazione del rischio come riportato nella Scheda Riepilogativa
- Art. 6.1 - Grandine su fragili: scoperto 10% minimo €1.500
- Art. 6.1 - Sovraccarico neve: scoperto 10% minimo €2.500
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (vento) su "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti": scoperto 30% minimo €4.000; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €2.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000.
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici (grandine) su "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti": scoperto dal 10% minimo €2.500
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici su "Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento": scoperto 30% minimo €3.000; se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000.
- Art. 6.1 - Eventi atmosferici su Serre: scoperto 10% minimo €500 o 1.000 (€2.500 per sovraccarico neve)
- Art. 6.1 - Eventi sociopolitici: scoperto 10% minimo €1.000 (€2.500 in assenza di incendio); scoperto 20% minimo €2.500 per foraggio
- Art. 6.1 - Terrorismo: scoperto 10% minimo €10.000
- Art. 6.1 - Fenomeno elettrico: scoperto 10% minimo €500 (€200 per abitazione)
- Art. 6.1 - Rottura accidentale impianti - Acqua e altri fluidi condotti: franchigia €500 (€200 per abitazione)
- Art. 6.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia €500 (€150 per abitazione)
- Art. 6.1 - Merci in refrigerazione con sistemi di controllo: scoperto 10% minimo €1.000 per celle frigo; minimo €100 per banchi frigo
- Art. 6.1 - Merci in refrigerazione in atmosfera controllata: scoperto 10% minimo €3.000
- Art. 6.1 - Latte in refrigerazione: franchigia €100
- Art. 6.1 - Perdita di qualità vino in refrigerazione: scoperto 10% minimo €1.000
- Art. 6.1 - Espulsione tappi: franchigia €300
- Art. 6.1 - Terremoto: franchigia (1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)
- Art. 6.1 - Terremoto – Difformità caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o quadruplicazione franchigia
- Art. 6.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 10% con minimo (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita).

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

IN SOLIDITA' – MACCHINE AGRICOLE

Per la partita "Macchine Agricole", se assicurata, i limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per talune spese (es. per demolire, trasportare, smaltire i residui del sinistro) sono previsti limiti specifici.

La Garanzia non prevede franchigie o scoperti.

IN GUARDIA - FURTO

Per le partite "Attrezzatura e Arredamento", "Bestiame", "Impianti e Macchinari fissi", "Macchinari agricoli mobili", "Merci", "Contenuto abitazione", "Contenuto agriturismo", "Latte e formaggi", "Olio", "Vino", se assicurate, i relativi limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza. La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- "Attrezzatura e Arredamento": scoperto 10% minimo €150
- "Bestiame": scoperto 10% minimo €1.000
- "Impianti e Macchinari fissi": franchigia €500
- "Macchinari agricoli mobili": scoperto 10% minimo €150
- "Merci": franchigia €150
- "Contenuto abitazione": franchigia €100
- "Contenuto agriturismo": franchigia €100
- "Latte e formaggi": scoperto 10% minimo €500
- "Olio": scoperto 10% minimo €500 (€1.500 se in cisterne)
- "Vino": scoperto 10% minimo €500 (€1.500 se in cisterne)
- "Beni temporaneamente presso terzi per mostre, esposizioni, fiere": franchigia €250
- "Beni dei clienti dell'agriturismo se posti in cassaforte": scoperto 10% minimo €100
- "Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati": scoperto 10% minimo €300
- "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni non conformi": scoperto 20% minimo €1.000 per fabbricati e €1.500 per recinzioni.
- "Veicoli ricoverati nei locali o nell'area": scoperto 20% minimo €500
- "Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti": scoperto 10% minimo €500
- "Portavalori": scoperto 20%

In caso di dichiarazione di Presenza di impianto allarme antifurto, poi non operante: scoperto aggiuntivo del 25% con il massimo del 30%.

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Denuncia di sinistro:</u> Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro di importo presumibilmente superiore a €10.000,00 può usufruire dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Non prevista
	<u>Prescrizione:</u> Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive. Generali Italia può recedere dal Servizio Pronto Intervento di gruppo per in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura Modulo Protezione Attività è rivolto ai titolari di imprese agricole che hanno il bisogno di tutelare i beni aziendali da danneggiamenti causati principalmente da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali, da terremoto, alluvione e inondazione nonché da furto e rapina.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Negoziatore assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Furto - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio e altri eventi
- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Macchine agricole
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni comuni a tutte le Garanzie;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono le Definizioni e la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali comprese le Bombe d'acqua, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno se detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Attività agricola dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.



Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Azienda agricola	Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata.
Azienda agrituristica - Agriturismo	Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia. Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, se in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Beni assicurati	Quanto indicato nelle definizioni riferite alle singole Partite di polizza.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Esplosivi	Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; - e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fermentazione	Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l'utilizzo al quale è destinata.
Fissi e Infissi	I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di beni mobili altrui, sottratti a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.



Hardware	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</p>
Implosione	<p>Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.</p>
Incendio	<p>La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.</p>
Incidente cyber	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico.</p> <p>Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.</p>
Incombustibili	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.</p> <p>Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>
Infiammabili	<p>Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti, che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.</p>
Integrità	<p>Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.</p>
Internet	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
Inquinamento	<p>La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che è dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.</p>



Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Preziosi	Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Rapina	Sottrazione di beni mediante violenza alla persona o minaccia.
Robot automatizzati di mungitura a box singolo	Robot automatizzati di mungitura a box singolo, comprensivi di impianti elettrici ed elettronici, meccanici e di controllo di esclusiva pertinenza dello stesso.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto	La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: <ul style="list-style-type: none"> - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Sistemi di guida satellitare	Impianti che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.



Terrorismo e sabotaggio	Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoie	Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Ubicazione	Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti i beni assicurati.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo	Veicoli a motore portati dai clienti dell'Agriturismo e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	<p>Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. Sono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi, oltre a camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, ed eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.</p> <p>E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici".</p>
Abitazione adiacente	<p>Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con fabbricati contenenti foraggio, o costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio.</p> <p>E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici".</p>
Alluvione Contenuto	<p>L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Macchinari attrezzature e arredamento"; - "Merci"; - "Bestiame"; - "Foraggio".
Alluvione Fabbricato	<p>L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni come indicato nella Scheda riepilogativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Fabbricato"; - "Fabbricato con Foraggio"; - "Abitazione"; - "Impianti di energia rinnovabile".
Arredamento Abitazione	<p>Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.</p> <p>E' compreso quanto rientra nelle definizioni "Macchine elettroniche".</p> <p>E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori".</p>
Arredamento Agriturismo	<p>Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo e le cose dei clienti dell'agriturismo.</p> <p>E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Veicoli dei Clienti".</p>
Avanserra	<p>Porzione di impianto serra, realizzata anche con materiali diversi dalle Serre, destinata ad accogliere attività strettamente connesse al processo di produzione e destinata all'esercizio dell'attività ortoflorovivaistica: produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di colture.</p>



Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile . Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Clienti dell'agriturismo	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Colture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.
Cumuli di foraggio	Insieme dei prodotti descritti nella definizione di "Foraggio" , di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, non contenenti foraggio . Sono compresi: - impianti idrici, igienico sanitari e fognari; - fissi ed infissi; - facciate strutturali; - opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi; - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati; - cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura; - recinzioni; - eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura. E' compreso quanto rientra nella definizione di "Stalle" ed "Impianti tecnici" . E' escluso quanto rientra nella definizione di "Serre" . Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere .
Fabbricati contenenti foraggio	Fabbricati contenenti foraggio, compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. E' compreso quanto rientra nella definizione di "Impianti tecnici" . E' compreso quanto rientra nella definizione di "Abitazione adiacente" , se richiamata nella Scheda Riepilogativa. E' escluso quanto rientra nella definizione di "Stalle" e di "Serre" . Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere .



Fenomeno elettrico	<p>La manifestazione dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Foraggio	<p>Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o al commercio.</p> <p>Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.</p>
Fragili	<p>Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici, guaine e rivestimenti impermeabilizzanti</p>
Guerra	<p>L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.</p>
Guerra informatica	<p>L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.</p>
Impianti di energia rinnovabile	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.</p> <p>Sono comprese le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.</p> <p>Sono escluse le batterie di accumulo.</p> <p>Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.</p>
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	<p>Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.</p>
Impianti tecnici	<p>Questa definizione comprende i seguenti impianti a servizio dei fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; - scale mobili, ascensori e montacarichi; - reti telematiche, <p>altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.</p> <p>E' escluso quanto rientra nella definizione di "Impianti di energia rinnovabile".</p>



<p>Lastre</p>	<p>Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.</p>
<p>Macchinari, attrezzature e arredamento</p>	<p>La definizione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine agricole semoventi a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; - macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; - attrezzature agricole, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che sono loro naturale completamento; - attrezzi, utensili, ricambi, cisterne, silos, serbatoi, vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni; - impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, oltre a impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili); - distributori automatici di merci, cibi e bevande; - indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; - insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. <p>Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 1) e 2) targate e non targate; - punto 3) se targate. <p>Sono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili.</p> <p>Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.</p> <p>E' compreso quanto rientra nelle definizioni di "Arredamento Agriturismo", "Macchine elettroniche", "Robot automatizzati di mungitura a box singolo" ed "Arredamento Abitazione" quest'ultima solo se richiamata nella Scheda Riepilogativa, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti.</p> <p>E' escluso quanto rientra nelle definizioni di "Fabbricato", "Fabbricato contenente foraggio", "Serre", "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Impianti di energia rinnovabile", "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti", "Archivi", "Archivi informatici", "Supporti di dati", "Veicoli dei Clienti".</p>



Macchine elettroniche	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare.</p> <p>Sono esclusi i Robot automatizzati di mungitura a box singolo.</p> <p>Sono, altresì esclusi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	<p>Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.</p>
Merci	<p>Questa definizione comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; - antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori; - sementi, tuberi e talee, e i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; - gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; - i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi. <p>Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile.</p> <p>E' escluso quanto rientra nelle definizioni di "Macchinari", "Attrezzature e Arredamento", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Bestiame", "Foraggio", "Colture in serra".</p>
Merci speciali	<p>Questa definizione indica: cellulose grezza e oggetti di cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.</p> <p>Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p>
Oggetti pregiati	<p>Questa definizione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; - archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; <p>con valore unitario superiore a 15.000 euro.</p>
Radarmeteo S.r.l.	<p>La Società fornitrice del servizio di rilevazioni dei dati relativi alla velocità del vento.</p>
Reti antigrandine	<p>Reti in fibra polietilénica rispondente alla norma UNI 10406:1995.</p>



Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Serre	Serre non aventi caratteristiche stagionali, costruite con strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, policarbonato o in materiale plastico rigido, stabilmente fissate al terreno con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a., chiuse da tutti i lati, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture, compresi eventuali locali destinati ad Avanserra . Sono, compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche compresi quadri di comando e controllo, oltre alle attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto ed al servizio delle Serre, ed eventuali reti antigrandine installate esternamente alla struttura. E' escluso quanto rientra nella definizione " Macchine elettroniche ".
Stalle	Fabbricati adibiti a ricovero di animali, oltre a impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, e passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Sono comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame. Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di Foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, solo se la superficie occupata dallo stesso non eccede il 25% della superficie totale della stalla.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti in muratura o altro Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera o in legno o acciaio. Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato prefabbricato o gettato in opera, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Strutture portanti in acciaio o legno	Strutture portanti verticali e orizzontali in acciaio o legno, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Terremoto Contenuto	L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni: <ul style="list-style-type: none"> - "Macchinari attrezzature e arredamento"; - "Merci"; - "Bestiame"; - "Foraggio".



Terremoto Fabbricato	<p>L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni aggregati per caratteristiche costruttive comuni come indicato nella Scheda riepilogativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Fabbricato"; - "Fabbricato con Foraggio"; - "Abitazione"; <p>"Impianti di energia rinnovabile".</p>
Valore a nuovo	<p>Fabbricati: È la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.</p> <p>Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): E' il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.</p> <p>Serre: E' la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area; in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.</p> <p>Lastre: E' il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.</p>



Valore allo stato d'uso	<p>Fabbricati: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.</p> <p>Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): È il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, (al netto delle imposte), detraendo il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.</p> <p>Serre: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.</p> <p>in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Lastre: E’ il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni assicurati, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p>
--------------------------------	---



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato sono presenti in locali adiacenti a quelli assicurati o nei terreni di proprietà e/o in conduzione;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti

A) Generali Italia indennizza inoltre i Danni materiali e diretti causati da:



1. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, il tutto solo se sono provocati dagli eventi previsti dall'art. 1.1a "Rischi assicurati che abbiano colpito i beni assicurati", o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi;
2. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **solo se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
3. caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
4. onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5. urto di veicoli non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
6. caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7. rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati contenenti i beni medesimi, derivante dal gelo, **escluse le grondaie e i pluviali. Sono esclusi i danni avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e/o termica.** Tale periodo è elevato a 96 ore in caso di festività.

Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 15.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa. Per le abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il massimo indennizzo è pari a 5.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

8. furto di fissi e infissi a protezione dei fabbricati assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 250,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

- B)** L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti indennizzabili a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" subiti da:

1. **Beni assicurati con le Partite Merci, Merci in aumento (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e Macchinari attrezzature e arredamento, in deposito**, il tutto presso terzi, anche in esposizione, fiere e mostre se all'interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia prevista per la specifica garanzia colpita e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla relativa Partita, con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa, complessivamente per entrambe le Partite.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Macchinari attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.



2. **“Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati”.**

Generali Italia indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Per “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati” (cumulativamente) massimo indennizzo 5.000,00 euro.

Per “Raccolte e collezioni” massimo indennizzo 15.000,00 euro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, ad eccezione del caso previsto all'art.1914 del Codice Civile.

3. **Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) punti 1) e 2) targate e non targate e punto 3) se targate di proprietà dell'azienda agricola poste esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.**

Generali Italia indennizza il solo **valore allo stato d'uso** dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore è comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, con esclusione dei **Sistemi di guida satellitare**, così come riportato dalla relativa fattura.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da Fenomeno Elettrico, anche se richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia aggiuntiva.

Se è stata richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia Macchine Agricole, la presente estensione di garanzia non è operante limitatamente ai mezzi agricoli indicati nell'elenco relativo alla citata garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Macchinari, Attrezzature e Arredamento”, con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.4. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;4. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;

4. **Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita “Merci” e “Merci in aumento” (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite “Merci” e “Merci in aumento”, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

5. **Api, arnie e miele in esse contenuto, se provocati esclusivamente dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a "Rischi assicurati".**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di un limite indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro.



6. **Macchine agricole a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate e lett. b) targate e non targate, di proprietà**, il tutto posto all'esterno dell'azienda agricola assicurata ed entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, **esclusivamente in seguito a sinistro causato esclusivamente dagli eventi previsti all'art. 1.1a "Rischi assicurati"**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

7. **Animali assicurati con la Partita Bestiame** per lesioni o traumi subiti, anche indirettamente, in conseguenza di altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è operante esclusivamente per il bestiame bovino, suino e ovino, di proprietà dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

- C) In caso di sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, con l'esclusione:
 - dei residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - dei danni subiti da Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidato.

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Merci" e "Merci in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e "Macchinari, attrezzature, arredamento", se non danneggiati o parzialmente danneggiati, se la loro rimozione è indispensabile per la riparazione dei fabbricati assicurati o degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Macchinari, attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

3. Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato danneggiata, se assicurata la Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" compreso "Arredamento abitazione".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro.

4. Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato, se assicurata la relativa Partita, danneggiata e resa inabitabile. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dell'abitazione **danneggiata dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione della stessa**, se assicurata la Partita "Abitazione" o la Partita "Fabbricato con foraggio" compresa Abitazione adiacente.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 150,00 euro al giorno con il limite di 3.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.



5. La riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, anche non in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Incendio e altri eventi.
Che cosa non è assicurato
Sono comunque esclusi i danni alle recinzioni dovuti ad intrusione di bestiame di proprietà di terzi conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.
6. I danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente a seguito di sinistro causato dagli eventi previsti all'art. 1.1a Rischi assicurati.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.
7. Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendono necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati nella Partita **“Macchinari, attrezzature e arredamento”** il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di 5.000,00 euro per sinistro.
A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita **“Macchinari, attrezzature e arredamento”**, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.
8. Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati e resi inagibili dal sinistro.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alle Partite **“Bestiame”** e **“Bestiame in aumento”** (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.
A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite **“Bestiame”** e **“Bestiame in aumento”**, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.
9. La riparazione o il rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali di **Supporti di Dati** danneggiati a seguito del sinistro, e la riparazione o ricostruzione di **Archivi**.
Che cosa non è assicurato
Per **Archivi** e **Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 5% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita **“Macchinari, attrezzature e arredamento”** con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.
10. Lo smassamento dei **Cumuli di foraggio** assicurato nella specifica Partita, colpito da sinistro di fermentazione o autocombustione.
Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto del 5% per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Partite **“Foraggio”** e **“Foraggio in aumento”** (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi).
A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite **“Foraggio”** e **“Foraggio in aumento”**, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.



11. Gli oneri che il Contraente deve versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 25.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

12. L'onorario di progettisti e consulenti, resosi necessario a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni assicurati distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite attivate, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

Sono compresi i guasti arrecati ai beni assicurati durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- "Fabbricato"
- "Fabbricato con Foraggio"
- "Abitazione"
- "Macchinari attrezzature e arredamento"
- "Merci"
- "Serre"
- "Colture in serra"
- "Bestiame"
- "Foraggio"
- "Impianti di energia rinnovabile"
- "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

La somma assicurata alle Partite "Merci", "Foraggio", "Bestiame", deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in aumento", "Foraggio in aumento", "Bestiame in aumento", se assicurate e quindi riportate nella Scheda riepilogativa per i rispettivi mesi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia "Foraggio" e "Foraggi in aumento" è prestata con applicazione dello Scoperto e del limite di indennizzo per Cumulo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Rischio locativo

La forma di Garanzia "Rischio locativo" è attivabile per i Fabbricati, Fabbricati con foraggio e Abitazione tenuti in locazione dall'Assicurato. In tal caso la garanzia per tali Partite opera, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a seguito di incendio, esplosione, scoppio ai locali.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".



• **FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO**

- a. art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che sono stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che è stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- b. art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è assicurato;
- c. art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

Art. 1.4 Abitazione adiacente

La definizione di Fabbricati contenenti foraggio è integrata dalla definizione di Abitazione adiacente se la distanza tra i due immobili è inferiore a 10 metri. In questo caso, le due tipologie di Fabbricato si considerano come un unico rischio e **si intendono assicurati nella Partita "Fabbricati contenenti foraggio"** (rischio più elevato).

Art. 1.5 Rottura lastre

Generali Italia, se indicata nella Scheda Riepilogativa la relativa somma assicurata, indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente:

- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- alle spese di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;

comprendente delle spese di trasporto, rimozione e installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni derivanti da:

- **vizio di costruzione;**
- **difettosa installazione;**
- **manca di manutenzione;**
- **operazioni di rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono **esclusi i danni alle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza della somma assicurata e del limite di indennizzo per singola lastra indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del **50%** dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni:



- A.1** direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- A.2** che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- A.3** che si verificano in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro.
- B. Danni causati da:**
- 1.** dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 2.** mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento, eruzioni vulcaniche, maremoti;
 - 3.** bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - 4.** inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 - 5.** perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
- C.** Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- D.** Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si è verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale, usura, corrosione.
- E.** da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse.
Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi..

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- A.** Fabbricati, Macchinari, attrezzature e arredamento, Impianti di energia rinnovabile, Macchine elettroniche in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- B.** Merci, Foraggio e Bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- C.** Impianti di energia rinnovabile assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp;
- D.** linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
- E.** fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;
- F.** Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura



Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:**

A. Danni causati da:

1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
2. terremoto, alluvioni e inondazioni.

B. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

C. Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. di fuoriuscita del fluido frigorifero;

anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

D. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

E. Danni causati al Bestiame e alle Colture in serra da:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
2. mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
3. asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a Rischi assicurati che hanno colpito i beni assicurati o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni ai beni di seguito elencati:**

1. **Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi**, salvo quanto diversamente specificato art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
2. **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
3. **terreno, alberi, piante** e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente "Garanzia Incendio e altri eventi";
4. **Sistemi di guida satellitare** quando installati su Macchine agricole.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni

I fabbricati assicurati si intendono distinti in tre classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

Classe 1: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli "sandwich").

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 2: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.



Classe 3: Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. Sono escluse le Serre.

Art. 5.2 Tolleranze

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, se rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

2. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplosivi;
- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
 - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
 - di capacità non superiore a 10.000 litri;
 - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, e i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine elettroniche" ed i "Robot automatizzati di mungitura a box singolo", anche se assicurati separatamente nel "Modulo Protezione Digitale";

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- alle cose dei clienti dell'agriturismo non consegnate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:



- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 10% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Danni indiretti a forfait

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" del Modulo Protezione Attività, l'indennizzo - calcolato per ciascuna Partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella Scheda Riepilogativa.

Esempio con ipotesi di indennizzo a forfait pari al 20%

Somma assicurata Garanzia Incendio Partita "Fabbricato": euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 90.000

Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 18.000 (pari al 20% di euro 90.000)

Indennizzo totale effettivo: euro 108.000 (pari a euro 90.000 + euro 18.000)

Spese di demolizione e sgombero

Generali Italia, in eccedenza al limite di indennizzo previsto art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, rimborsa:

- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile ai sensi "Garanzia Incendio e altri eventi";
- le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato.

- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Che cosa non è assicurato

La presente garanzia **non opera** per la Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Per questa garanzia **non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Bestiame in Alpeggio

Generali Italia indennizza, nei limiti della somma assicurata alla Partita "Bestiame", i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da:

- incendio,
- fulmine,
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;

quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.



Asfissia bestiame

A parziale deroga **art. 3.1 Limiti di copertura**, Generali Italia risponde dei danni da asfissia se colpisce gli animali assicurati, in conseguenza di:

- eventi indennizzabili a termini della Garanzia Incendio e altri eventi;
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio dei fabbricati assicurati.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata solo se:

- a) esiste un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione per almeno 5 ore, nel caso di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica.
- b) esiste un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata;
- c) al momento del sinistro esistono e sono funzionanti impianti di segnalazione che consentono di comunicare l'anomalia funzionale dei sopradetti impianti in caso di assenza del personale in loco, al fine di prevenire o limitare il danno.

Che cosa non è assicurato

La **garanzia non opera** per i danni:

- causati da **mancata o anormale fornitura di energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice;
- causati da guasti o rotture degli **impianti mobili di: aerazione, riscaldamento, climatizzazione**;
- determinati da **usura**, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione;
- causati da **inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno**;
- dovuti a **difetti di materiale e/o di costruzione/installazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione** a servizio dei fabbricati assicurati;
- causati dalla **mancanza di manutenzione** prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore;
- causati da **roditori agli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, compresi i cavi di alimentazione degli stessi**.

Ci sono limiti di copertura

Se al momento del sinistro l'impianto di segnalazione dell'anomalia indicato alla lett. c) non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto pari al 25% con il minimo di 5.000,00 euro.

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Folgorazione bestiame

Generali Italia indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato:

- da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica, **se tali impianti sono efficacemente collegati a terra**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Mancato condizionamento ambientale per Colture in serra

A parziale deroga **art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. E punto 1**, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **Colture in serra** assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica **se tali circostanze sono conseguenti a eventi indennizzabili a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata solo se:

- esiste un impianto/attrezzatura/macchinario sostitutivo di emergenza per il condizionamento della temperatura o, nel caso di mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico;



- esiste un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante se la segnalazione dell'anomalia è in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti art.3.1 "Limiti di copertura" lett. A punto 1, ovvero agli atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Resta convenuto che Generali Italia non paga complessivamente nel corso dell'annualità assicurativa, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi, somma maggiore di quella assicurata alla Partita "Colture in serra".

Trasporto merci e/o foraggio

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, se il tutto avviene nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- provocati da Eventi atmosferici anche se attivata la relativa Garanzia;
- occorsi durante le operazioni di carico e scarico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Autocombustione del foraggio

Ad integrazione di quanto previsto art. 1.1a Rischi assicurati, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.

Come opera la copertura

La garanzia opera solo se:

- sono trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla data di effetto della presente polizza;
- lo stoccaggio del foraggio viene effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le muffe, l'impulimento e la marcescenza del foraggio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Contaminazione di vini e mosti

Generali Italia indennizza i danni materiali a Vini e Mosti conseguenti ad inquinamento di natura accidentale, per tale intendendosi qualsiasi mescolanza fra essi ed altra sostanza (esclusa l'acqua piovana e l'aria) tale da renderli inutilizzabili.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

i danni causati da:

- a) errori di manovra, negligenza, imperizia;
 - b) vizio proprio delle merci compresi, quindi, tutti i danni da inquinamento provocati da elementi inquinanti presenti nelle uve anteriormente alla loro immissione nelle cisterne, e/o nelle condotte di proprietà dell'Assicurato;
 - c) da intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi o adozione delle misure atte a prevenire o contenere l'inquinamento o l'alterazione del prodotto.
- i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati da:



- d) stillicidio, corrosione od usura, dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- e) dispersione del liquido assicurato;
- f) corrosioni elettrochimiche anche se causano inquinamento del prodotto;
- g) determinati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi:

le **spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;**

- qualunque danno indiretto quale mancanza di reddito commerciale od industriale o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

Le misure di sicurezza e di prevenzione devono necessariamente essere conformi alle leggi se previste e in ogni caso ai criteri di normale diligenza.

Generali Italia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ad integrazione delle condizioni di polizza, resta convenuto che l'indennizzo del sinistro comprende le spese di trattamento e trasporto del prodotto o, se questo è totalmente irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il suo valore aumentato dei diritti doganali e/o fiscali che fossero dovuti all'Erario.

Valutazione al prezzo di vendita (Selling price)

Generali Italia, a parziale deroga dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati" e dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi", in caso di sinistro che ha danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizza le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente estensione di garanzia è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione di garanzia è operante solo se:

- a) **le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;**
- b) **l'avvenuta vendita risulta comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.**

La presente estensione di garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

Danni da movimentazione interna

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rotture o danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda assicurata, sia mediante mezzi meccanici che manualmente; resta tuttavia inteso e convenuto che Generali Italia è obbligata solamente se le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione delle operazioni di cui sopra e sono visibili esteriormente anche se l'imballo non presenta segni di danneggiamento.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo per annualità assicurativa indicata nella Scheda Riepilogativa.**

La presente garanzia non è operante per la Partita "Merci" limitatamente ai rischi assicurati con la garanzia Trasporto Merci e/o Foraggio se richiamata nella Scheda Riepilogativa.

Estensione Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo

Sono assicurati - se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate - i "Veicoli dei Clienti



dell'agriturismo", sottotetto o all'aperto, all'interno delle aree destinate a parcheggio dell'Agriturismo nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia indennizza i soli danni materiali e diretti, in conseguenza degli eventi previsti all'art.1.1a Rischi assicurati.

Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli, si conviene che è considerata assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione è prestata in base al costo di riparazione o ricostruzione.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera e camini, causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- c) Merci e Foraggio all'aperto;
- d) Macchinari, attrezzature e arredamento, Macchine elettroniche, il tutto posto all'aperto se non stabilmente fissato per uso e destinazione;
- e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto;
- f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende e/o teloni sia fissi che mobili, se non sono derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- g) Macchine elettroniche se assicurate con il Modulo Protezione Digitale;
- h) beni assicurati anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 2. infiltrazione, umidità, stillicidio;
 3. mareggiata o penetrazione di acqua marina.

Ci sono limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni a:

- i) impianti solari termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine;
- j) Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;
- k) Serre e da quanto in esse contenuto;
- l) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento,

nonché i danni:

- m) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, anche se causati da bagnamento, se non sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del vento e della grandine;
- n) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, se le coperture dei fabbricati sono realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
- o) anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 2. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 3. gelo, sovraccarico di neve.



Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo per fabbricati non aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti o all'aperto se assicurati	Scoperto e minimo per fabbricati aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti se assicurati
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000	scoperto 10% con minimo di € 2.000

Per le combinazioni indicate in tabella riferite a velocità del vento pari o superiore a 39 km/h opera un massimo di scoperto di € 100.000,00 per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza.

Inoltre, in caso di evento che colpisce contemporaneamente sia fabbricati aperti su uno o più lati che fabbricati non aperti la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo previsto per i fabbricati aperti su uno o più lati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Esempio

Importo del Valore del Danno valutato in euro 20.000 ad un fabbricato aperto su uno o più lati;
 Velocità del Vento rilevata da Radar Meteo S.r.l nell'ubicazione danneggiata al momento dell'evento 50 km/h;
 Scoperto e minimo applicabile pari al 20% con il minimo di euro 3.000;
 Indennizzo: euro 20.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno in quanto superiore al minimo di scoperto previsto) = euro 16.000.

Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. o) punto 3 della garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati:

- causati da crollo totale o parziale o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento **verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:



1. **a fabbricati/tettoie ed al contenuto sottostante, nonché ai macchinari** (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso), se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed a quanto in essi contenuto;
3. **a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed a quanto in essi contenuto;**
4. causati da **valanghe e slavine;**
5. subiti da **grondaie, pluviali, vetrate e lucernari**, se non sono stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
6. agli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;**
7. alle **Serre** ed a quanto in esse contenuto;
8. alle **Macchine Elettroniche** ed ai **Robot automatizzati di mungitura a box singolo**, se assicurati con il Modulo Protezione Digitale.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Eventi atmosferici su coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di **fabbricati di classe 1 e 2** realizzate, **anche non esclusivamente**, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Ci sono limiti di copertura

- a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non **contenente amianto**, vengono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**. Si precisa che per coperture in materiali di diversa natura sovrapposti tra loro non si intendono quelle realizzate in pannelli cd. "sandwich".
- b) nel caso di coperture realizzate **esclusivamente** in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, i danni vengono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i limiti di indennizzo espressi in forma percentuale riportati nella Scheda Riepilogativa, specifici per le lett. a) e b) s'intendono applicati al totale della somma assicurata alle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500



Velocità del vento	Scoperto e minimo
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000

Inoltre, in caso di evento che colpisce contemporaneamente fabbricati di diversa tipologia (fabbricati aperti su uno o più lati, fabbricati non aperti, coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto), la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo più alto tra quelli previsti per i beni danneggiati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Eventi atmosferici su coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di **fabbricati di classe 1 e 2** realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Ci sono limiti di copertura

- nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, vengono indennizzati **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**. Si precisa che per coperture in materiali di diversa natura sovrapposti tra loro non si intendono quelle realizzate in pannelli cd. "sandwich".
- nel caso di coperture realizzate **esclusivamente** in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, i danni sono indennizzati **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i limiti di indennizzo espressi in forma percentuale riportati nella Scheda Riepilogativa, specifici per le lett. a) e b) sono applicati al totale della somma assicurata alle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000



Inoltre in caso di evento che colpisce contemporaneamente fabbricati di diversa tipologia (fabbricati aperti su uno o più lati, fabbricati non aperti, coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto), la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo più alto tra quelli previsti per i beni danneggiati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto riportato alle lett. f), i) ed l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da **Grandine** a:

- a) serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- b) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto;
- c) impianti solari termici o fotovoltaici.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque sempre esclusi i danni subiti dalle Serre e da quanto in esse contenuto e dagli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti

A parziale deroga di quanto riportato al punto j) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ad **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti** causati da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Sono compresi anche i danni materiali subiti da **alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere, solo se conseguenti a danni materiali e diretti occorsi alle strutture di sostegno o di protezione (pali, filari e tiranti e/o reti antigrandine) indennizzabili a termini della presente garanzia.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. determinati dall'usura dei fili portanti;
2. causati da sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente ai danni subiti da alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere, è previsto un indennizzo fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza per le strutture di sostegno o protezione, con il massimo di 10.000,00 euro, anche se in eccedenza alla somma assicurata alla Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Generali Italia indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all'art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi" e dell'art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 2.500,00 euro.**

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani,



bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 2.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Eventi atmosferici su serre

A parziale deroga di quanto riportato al punto k) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture in serra se assicurate con la specifica Partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno delle Serre ed ai beni in essi contenute, comprese le colture, se non sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

A parziale deroga di quanto riportato al lett. o) punto 3. della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per **sovraccarico di neve**.

Che cosa non è assicurato

Sono, comunque, esclusi i danni da sovraccarico neve a: rivestimenti termici aggiuntivi, impianti ombreggianti, reti antigrandine, il tutto se installato esternamente alle Serre.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **fino a concorrenza del limite di indennizzo pari al 50% della somma totale assicurata alla Partita "Serre" ed alla Partita "Colture in serra", con il massimo di 100.000,00 euro;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.**

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. A punto 1., Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiono individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo e di sabotaggio.

Generali Italia risponde anche dei danni materiali e diretti ai beni assicurati avvenuti in corso di occupazione non



militare delle ubicazioni assicurate.

Se l'occupazione supera i 5 (cinque) giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Che cosa non è assicurato

A. La garanzia è esclusa per i danni di:

1. **furto, rapina**, estorsione e saccheggio, o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2. **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
3. **interruzione di processi di lavoro**, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
4. **confisca, sequestro, requisizioni** dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
5. **dispersione di liquidi** contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

B. La garanzia non opera per i danni:

1. agli **impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**;
2. causati ai muri esterni del fabbricato da **imbrattamento**;
3. causati da **avvelenamento** del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell'azienda;
4. causati al **bestiame** da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche per mancata assistenza medica e profilattica.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fenomeno elettrico

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. B**, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti beni assicurati:

1. Impianti tecnici al servizio di: Abitazione, Fabbricati, Fabbricati contenenti foraggio, se richiamate nella Scheda Riepilogativa e se **non è richiamato il Rischio Locativo**;
2. Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Arredamento abitazione, se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
3. Impianti di energia rinnovabile se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
4. Serre, se richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i beni rientranti nella definizione di Macchine elettroniche.

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, e a lampade e ad altre fonti di luce, se non sono connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti dei beni assicurati.

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi **in conseguenza** di prove o di collaudi, esperimenti, e in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. **per i quali deve rispondere**, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. **dovuti all'inosservanza** delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **causati da difetti** di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza;
5. causati da: **usura**, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
6. causati da acqua - o **sostanze liquide** in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danni subiti dalle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, **in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni**, l'indennizzo è determinato in relazione al "Valore allo stato d'uso" e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'art. 1.7 Determinazione del danno delle "Norme in caso di Sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti, dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli Scoperti e i Minimi sono raddoppiati, per il quarto sinistro sono triplicati. Dal quinto sinistro non si procede alla liquidazione dell'indennizzo.



Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. D, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- a) causati da rottura di contenitori di **capacità inferiore a 100 litri** e/o delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) se conseguenti a stillicidio dovuto a **corrosione, usura, imperfetta tenuta** dei contenitori;
- c) verificatisi in occasione di **lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione**, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
- d) derivanti da **imperizia e/o negligenza**, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
- e) causati agli **altri beni assicurati in polizza** dalla dispersione del liquido;
- f) causati da **rottura** di contenitori e/o delle relative valvole od organi di intercettazione, facenti parte di attrezzature e/o macchinari in lavorazione.

Generali Italia **non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Nel caso di operatività della garanzia aggiuntiva Eventi sociopolitici sono compresi - in deroga a quanto previsto alla lett. A punto 5. della stessa garanzia - i danni di dispersione derivante dalla rottura dei contenitori, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, causata da atti dolosi di Terzi, compresi quelli vandalici.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione per sinistro dello Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati e del 20% minimo 5.000,00 euro per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati e con il limite di indennizzo pari al 60% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati e 50% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi

A parziale deroga della garanzia "Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi" punto e., Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati agli altri beni assicurati con la presente polizza dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, e anche di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C., Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che abbiano colpito i beni assicurati;



- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Come opera la copertura

L'indennizzo viene corrisposto se la mancata o anormale temperatura causi un **deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo**, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Merci in refrigerazione con sistemi di controllo

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C.**, Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che abbiano colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La somma assicurata alla presente Garanzia, deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in refrigerazione con sistemi di controllo in aumento", se assicurata e quindi riportata nella Scheda riepilogativa per i rispettivi mesi.

Come opera la copertura

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

L'indennizzo viene corrisposto se la mancata o anormale temperatura causa un **deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo**, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestano la distruzione delle merci stesse.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare e di segnalare anche in assenza di personale addetto in loco, nonché di certificare, per ciascun banco od armadio o cella frigorifera, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Merci in refrigerazione in atmosfera controllata

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C**, Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate



custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

1. temperatura e umidità;
2. percentuale dei componenti della miscela gassosa.

In caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati per ciascun periodo nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Perdita di qualità del vino in refrigerazione

A parziale deroga dell'art. 3.1 "**Limiti di copertura**" lett C, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.7 Determinazione del danno delle Norme in caso di Sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi, si fa riferimento al minor valore commerciale che il prodotto ha subito a seguito del sinistro.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non** opera per i danni conseguenti a:

- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore**;
- **mancata** fornitura di **energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice.

Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Latte in refrigerazione



In deroga dell'**art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C**. Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigerazione, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi", che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.7 Determinazione del danno delle Norme in caso di Sinistro Garanzia Incendio e altri eventi si fa riferimento al minor valore commerciale che il prodotto ha subito a seguito del sinistro.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore**;
- **mancata** fornitura di **energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice.

Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Inoltre, la garanzia copre:

- a) i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture, **esclusa l'occlusione delle reti fognarie pubbliche**;
- b) i danni causati da traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche causato anche da grandine o neve.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni causati da:

1. rotture originate da **gelo**;
2. **umidità e stillicidio**;
3. **allagamento** alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna tipologia di danno indennizzabile sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, ed il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno è comunque indennizzabile con l'applicazione della Franchigia triplicata.

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non può in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente ai fabbricati assicurati per la Garanzia "Acqua condotta" la presente garanzia copre:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, comprese le relative spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;



- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione delle condutture che ha determinato il rigurgito delle fognature con conseguente spargimento di acqua o altri fluidi;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha determinato il traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con conseguente spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna voce di spesa sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Rottura di contenitori in vetro

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro collocati di capacità inferiore a 100 litri, collocati all'interno dei locali assicurati, e anche all'interno del recinto aziendale, se riparati da tettoia.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- derivanti da **vizio di costruzione**;
- avvenuti in occasione di **riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione**;
- **ai contenitori che non sono perfettamente integri** ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Espulsione tappi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, subiti da vini in bottiglia, comprese le bottiglie ed i tappi di chiusura delle stesse a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata se **l'evento risulta riscontrabile su una pluralità di bottiglie ed i beni danneggiati non sono riutilizzabili.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 "Limiti della copertura" lett. A punto 2 e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – alle seguenti Partite:

- Terremoto Fabbricato;
- Terremoto Contenuto;

causati da Terremoto **se tali costruzioni si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente per Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato



Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) da Inondazione, Alluvione e Allagamento, anche se conseguenti a Terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del Terremoto sui beni assicurati;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) ai Fabbricati e a quanto in essi contenuto, nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia "Danni da Terremoto" le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto

La Garanzia Danni da Terremoto:

- per i locali assicurati opera se gli stessi, nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte:
 - non sono in costruzione;
 - si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - hanno le strutture corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa: muratura o altro - calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno - struttura antisismica;
- per i danni ai beni assicurati contenuti nei locali opera anche se lo stesso non rispetta le condizioni sopra indicate se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle medesime.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- a) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Struttura antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno".
 - quadruplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" o del 20% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture in muratura o altro".
- b) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Strutture in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture in muratura o altro".



- 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 15% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture in muratura o altro”.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 “Limiti della copertura” lett. A punto 2 e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – alle seguenti Partite:

- Alluvione Fabbricato;
- Alluvione Contenuto;

causati da Alluvione e Inondazione anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione, sui beni assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a beni mobili all'aperto o contenuti in fabbricati aperti da uno o più lati o posti sotto a tettoie;
- f) ai beni posti in immobili costruiti in aree golenali.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si deve intendere ridotto del 50%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

Le coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

A parziale deroga dell'art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” del Modulo Generale, limitatamente alla Garanzia opzionale “Eventi Catastrofici”, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sulla macchina agricola assicurata, che può essere: a. di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b. optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, Bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori inte-grati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satel-litari e simili (se stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Macchine agricole	Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) purché targate compresi, se di serie, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi, il tutto solo se stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente. Si intendono, altresì, compresi i Sistemi di guida satellitare, anche se non di serie.
Somma assicurata	La somma indicata nella Scheda Riepilogativa di Polizza per le Macchine Agricole corrispondente al totale del Valore assicurato relativo ad ogni singola macchina agricola assicurata, che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.
Valore assicurato	Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a nuovo. Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	Macchine Agricole.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Macchine Agricole assicurate, a seguito di:



- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso;

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Generali Italia indennizza inoltre:

- A)** i danni materiali e diretti causati da:
- 1. caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
 - 2. onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
 - 3. sviluppo di fumi, **se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1 Rischi assicurati che hanno colpito le Macchine agricole o altri beni assicurati con la garanzia Incendio e altri eventi posti nell'ambito di 20 metri dalle stesse.**
- B)** Le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, per
- 1. demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;
Ci sono limiti di copertura
Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza.
 - 2. il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendono necessarie a seguito di sinistro che ha causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
Ci sono limiti di copertura
Massimo periodo 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro, nei limiti della somma assicurata alla Partita "Macchine Agricole".

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità

AVVERTENZA: Le spese di cui alla lett. B sono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'**art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"** ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'**art.1.12 "Limite massimo di indennizzo"**, delle **Norme in caso di sinistro**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni verificatisi in occasione di:

- 1. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro

B. Danni causati da:

- 1. **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;



2. **dolo del Contraente, dell'Assicurato**, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
 3. **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina, allagamento;
 4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni**;
 5. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 6. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 7. **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività**, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
 8. semplici **bruciature** non seguite da incendio;
 9. **combustione** della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evince che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
 10. **scoppio**, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.
- C. Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se e/o quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- D. Danni di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- E. Danni verificatisi durante:**
1. **il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni sono stati causati in area privata;
 2. **la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
 3. **la guida del veicolo da parte di persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- F. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.**
- G. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:**
1. **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
 2. **da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.**

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. **Macchine Agricole** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione**, se non si tratta di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
2. **Accessori ed apparecchi audiofonovisivi non stabilmente fissati sul veicolo;**
3. **Sistemi di guida satellitare se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.**



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa di polizza.



Dove vale la copertura?



Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Macchine agricole assicurate

Premesso che le **Macchine Agricole** assicurate sono quelle indicate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole", si conviene tra le Parti di considerare automaticamente in garanzia, anche se non indicate nel citato Allegato e **se non assicurate per i medesimi rischi con altra polizza**, le Macchine Agricole acquistate nel corso dell'annualità della copertura assicurativa e per le quali il Contraente o l'Assicurato è in possesso di fattura di acquisto o documento equivalente da presentare a Generali Italia.

In occasione della scadenza annuale ed in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a Generali Italia eventuali:

- **aggiornamenti delle Macchine Agricole da riportare nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole";**
- **variazioni della somma assicurata indicata in polizza.**

Tuttavia, in assenza di comunicazione, la copertura viene rinnovata per le sole **Macchine Agricole** assicurate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole" ed a parità di somma assicurata, **fermo quanto previsto all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Se nell'allegato "Elenco Macchine Agricole" non risulta identificato alcun Veicolo, si intendono assicurate tutte le Macchine Agricole, così come definite nella presente Sezione, per le quali, il Contraente/Assicurato o i suoi familiari, risultano intestatari delle relative Carte di Circolazione rilasciate dalle Autorità competenti con esclusione di quelle che al momento del sinistro sono assicurate con altre polizze per i medesimi rischi".



IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda agricola.
Arredamento Abitazione	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. Si intende compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: “Merci”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori” .
Arredamento Agriturismo	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, oltre agli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: “Merci”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Veicoli dei Clienti” .
Attrezzatura e arredamento	Attrezzature e arredamento comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché: attrezzature agricole, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Quanto sopra ovunque posto se all'interno di fabbricati aziendali. E' compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Sono comunque esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energia rinnovabile, Macchinari agricoli mobili e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.
Azienda stabilmente abitata	Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.
Beni dei clienti dell'agriturismo	Cose portate dai clienti dell'azienda assicurata, con l'esclusione dei Veicoli a motore , consegnati all'esercente dell'agriturismo o riposti all'interno delle singole stanze, se chiusi in cassaforte, compreso quanto rientra nelle definizioni di Preziosi e Valori.
Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile.
Colture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.



Contenuto Abitazione	Quanto previsto alle definizioni di: " Arredamento abitazione ", " Oggetti pregiati ", " Preziosi ", " Raccolte e collezioni ", " Valori ".
Clients Agriturismo	<p>Persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Contenuto Agriturismo	Quanto previsto alle definizioni di: " Arredamento agriturismo ", " Oggetti pregiati ", " Preziosi ", " Raccolte e collezioni ", " Valori ".
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella Scheda Riepilogativa, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati ed aventi pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno.
Impianti di energia rinnovabile	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) a servizio dell'azienda agricola e dell'abitazione, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.</p> <p>Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.</p>
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti e macchinari fissi	<p>Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura non rientranti nella definizione Robot automatizzati di mungitura a box singolo, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento oltre a ogni altro impianto e macchinario presente all'interno dei fabbricati aziendali.</p> <p>Quanto sopra ovunque posto sempre se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale.</p> <p>E' compreso quanto rientra nella definizione di Impianti tecnici al servizio del fabbricato e di Robot automatizzati di mungitura a box singolo.</p> <p>E' escluso quanto rientra nelle definizioni di: Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto Abitazione, Macchinari agricoli mobili, Impianti di energia rinnovabile e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.</p>
Impianti tecnici al servizio del fabbricato	<p>Questa definizione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; - scale mobili, ascensori e montacarichi; - reti telematiche, - altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, ed eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. <p>E' escluso quanto rientra nella definizione di Impianti di energia rinnovabile.</p>



Latte e formaggi	Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Sono compresi formaggi, sia duri che molli, ed i relativi imballaggi, il tutto posti all'interno dei fabbricati aziendali.
Macchinari agricoli mobili	La definizione comprende: - macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; - macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a): - punti 1) e 2) targate e non targate; - punto 3) se targate. Resta escluso quanto rientra nella definizione di Sistemi di guida satellitare.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare. Sono, esclusi: - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Merci	- materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; - mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; - i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture in serra, Vino (se assicurato con la Partita specifica), Latte e Formaggi (se assicurati con la Partita specifica), Olio (se assicurato con la Partita specifica) e Bestiame.
Merci particolari	Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.
Mezzi di custodia	Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.



Oggetti pregiati	Questa definizione indica: - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; - archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; con valore unitario superiore a 15.000 euro.
Olio	Olio, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Vino	Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, **posti all'interno dei fabbricati nella ubicazione di rischio indicata nella Scheda Riepilogativa**, causati da furto e rapina.

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta all'interno dei suddetti fabbricati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Come opera la copertura

Generali Italia riconosce l'indennizzo **se l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati:**

- **violando i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
- **per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- **praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;**
- **in altro modo, cioè quando l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti

Generali Italia indennizza i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata alle singole Partite e **con i limiti, Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa per:**

- a) Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei fabbricati dove sono posti i beni assicurati, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati, se sono state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della "Garanzia Furto".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- b) Danni ai beni assicurati da atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- c) Danni ai beni assicurati per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo**



- d) Il furto e la rapina dei beni assicurati, esclusi Valori e Preziosi e Mercì particolari, temporaneamente posti entro fabbricati di terzi durante lo svolgimento di **mostre, esposizioni, fiere**, ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano se avvenuti nei modi previsti **dall'art. 1.1a Rischi assicurati**; la presente estensione opera anche se i beni assicurati sono all'aperto o posti entro fabbricati non conformi a quanto previsto all'**art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne, se con presenza di guardiana diurna e notturna.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di una Franchigia di 250,00.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata alle relative Partite attivate, con il limite massimo complessivo di 10.000,00 euro.

- e) Lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi Preziosi e Valori portati indosso.

Che cosa non è assicurato

La presente estensione **non opera**:

- per le **persone di età inferiore a 14 anni**, se, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non sono in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Terzi, dalla persona derubata.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Abitazione", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e 500,00 euro per singolo oggetto.

- f) Il furto e la rapina dei **Beni dei clienti dell'agriturismo**, se posti in cassaforte.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Agriturismo" con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro.

- g) Il Furto e la rapina di **Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per i Valori e per i Preziosi esclusivamente se posti almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa, chiusi a chiave.

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà un importo superiore al 20% della somma assicurata alle Partite "Contenuto Abitazione" e "Contenuto Agriturismo", con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

Generali Italia rimborsa le spese di seguito indicate, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Furto":

- h) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 500 euro per sinistro.

- i) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi i medicinali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 1.500,00 euro per sinistro.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite:

- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Bestiame"
- "Impianti e Macchinari fissi"



- “Macchinari agricoli mobili”
- “Merci”
- “Contenuto abitazione”
- “Contenuto agriturismo”
- “Latte e formaggi”
- “Olio”
- “Vino”

indicate nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ivi specificata, che si trovano nell'ambito dei fabbricati destinati all'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione di Franchigie, Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Forma di garanzia

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro non viene applicata la regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la Partita “Contenuto Abitazione” euro 5.000. Valore complessivo dei beni euro 15.000.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

- a) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b. commessi o agevolati con dolo da:
 - persone che abitano con i soggetti indicati alla lett. a) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei fabbricati che le contengono;
 - persone legate a quelle indicate al primo punto alinea da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;



- c) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i fabbricati contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- d. indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei fabbricati contenenti le cose assicurate;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- h) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di confische o requisizioni.

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- Impianti di energia rinnovabile;
- Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo, se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;
- aeromobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri);
- macchinari, impianti, attrezzature, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- cavi elettrici ed altri beni in rame.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni avvenuti in presenza di fabbricati e/o di mezzi di chiusura a protezione degli stessi non conformi a quanto previsto art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.** Si precisa che Generali Italia risarcisce il sinistro anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli **previsti dal suddetto art. 5.1**, se tali difformità riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Se l'autore del furto, commesso nei modi indicati **dall'art.1.1a Rischi assicurati**, è un prestatore di lavoro dell'Assicurato, la garanzia è valida **solo se:**

- a) l'autore del furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei fabbricati, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;
- b) il furto è commesso a fabbricati chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni a:**

- a) **Raccolte e Collezioni, Oggetti pregiati, Valori e Preziosi** salvo quanto diversamente specificato all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti;
- b) **Merci particolari.**



Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

I limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti sono applicati in base a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Se in caso di sinistro sono previsti due o più Scoperti, le detrazioni percentuali sono unificate al massimo al 30%, ferma la Franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci" euro 5.000.

Furto delle Merci assicurate per un valore di euro 1.000.

La somma liquidata è pari a euro 1.000 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250 (25% di euro 1.000) garantendo quindi un risarcimento di euro 750. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50.

Se il Furto delle Merci assicurate fosse stato del valore di euro 110 si sarebbe detratto il minimo di euro 50 (risarcendo quindi euro 60) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

I fabbricati adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:

- pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno;**
- aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².**

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4m da:

- **suolo;**
- **superfici acque;**
- **ripianti praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili.**

in deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, se protette.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI



In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", **la copertura è operante se:**

- **il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza risulta essere protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura;**
- **il furto avviene violando le recinzioni ed i mezzi di chiusura dei passi pedonali e carrabili mediante:**
 - **rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
 - **uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.**

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, **se di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.**

Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

La garanzia è comunque operante se l'introduzione nei fabbricati contenenti i beni assicurati avviene:

- **mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;**
- **attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- **violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da furto:

- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;**
- **se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", **la copertura è comunque operante se:**

- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza non è protetto da recinzioni di alcun tipo;**
- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza è protetto da recinzioni aventi caratteristiche non conformi a quelle indicate al precedente art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 5.3 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La garanzia è valida anche se il furto o la rapina avvengono utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali



Valori e Preziosi in Mezzi di Custodia

Sono risarciti i danni causati da furto e rapina dei **Valori e Preziosi** posti in:

- **cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, ed efficacemente chiusa;**
- **cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con il limite annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Portavalori

Questa garanzia prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti dalla **perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza**, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:

- **furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;**
- **furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;**
- **furto, strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto, i valori;**
- **rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;**
- **furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è valida per il tragitto dal luogo di lavoro al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Sono escluse dalla garanzia le persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **con il limite annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Merci all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto delle **Merci** poste all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Bestiame all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto di Bestiame posto all'aperto, **entro recinti attigui alle stalle ed all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è operante solamente per il bestiame bovino, equino e suino.

Il pagamento dell'indennizzo avviene per ogni sinistro con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Impianti e macchinari fissi all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto degli **Impianti e macchinari fissi** posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene per ogni sinistro con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Attrezzature ed arredamento all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto delle **Attrezzature**, e degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata.**



Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- l'arredamento;
- Macchine elettroniche.

Sono comunque in garanzia le **Macchine elettroniche - ad esclusione dei Sistemi di guida satellitare** - poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere, **se non assicurate con il Modulo Protezione Digitale** o con altra polizza.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Merci particolari

A parziale deroga dell'art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni lett. b), sono compresi in garanzia i danni causati da Furto e Rapina delle Merci particolari all'interno dei fabbricati aziendali **posti nella ubicazione di rischio indicata in polizza**.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente ai carburanti posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, e difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, **solamente se l'azienda è stabilmente abitata**.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione di Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i fabbricati contenenti le "Merci particolari" sono protetti da impianto di allarme antifurto, avente le seguenti caratteristiche:

- volumetrico e/o perimetrale;
- dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata;
- collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve essere messo in funzione quando nei fabbricati contenenti le Merci particolari assicurate non vi è presenza di persone.

Ci sono limiti di copertura

Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte o risulta che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa applicazione di uno Scoperto pari al 25%. Detto Scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto nella presente "Garanzia Furto", viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 25%, la Franchigia viene considerata quale importo minimo.

Macchinari agricoli mobili all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto di **Macchinari agricoli mobili posti all'aperto**, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Indennizzo a nuovo per Impianti e macchinari fissi

A parziale deroga dell'art.1.6 "Determinazione del danno" delle "Norme in caso di sinistro – Garanzia Furto", l'ammontare del danno agli "Impianti e macchinari fissi" è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



2. il secondo – detto “**supplemento di indennizzo**” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

Come opera la copertura

Il supplemento d'indennità viene liquidato entro 30 (trenta) giorni da quando è terminato il rimpiazzo del bene rubato, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso può essere indennizzato, per ciascun impianto/macchinario, un importo superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.

In caso di danni subiti da beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a 5 (cinque) anni, l'indennizzo viene determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non viene riconosciuto il "supplemento di indennizzo".

Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

Si conviene che in caso di Sinistro le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa vengono automaticamente reintegrate nei termini previsti dall'art 1.8 “Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro” delle “Norme operanti in caso di Sinistro - Garanzia Furto”.

Raddoppio Franchigie, Scoperti e minimi di Scoperto

In caso di sinistro le Franchigie, gli Scoperti e i minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa si intendono raddoppiati.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Furto è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La Garanzia Macchine agricole è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La disattivazione di una Garanzia e il mantenimento dell'altra, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio della Garanzia restante a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le Garanzie.**

La disattivazione della Garanzia Incendio e altri eventi comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione dell'Attività".

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Furto il premio della Garanzia Incendio ritorna ad euro 200 senza l'applicazione dello sconto del 5%.



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i fabbricati e i beni assicurati ove è esercitata l'attività e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, gruppo per è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del gruppo per, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato **può scegliere di non avvalersi del programma** Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. **In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni di indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi"**.

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" del Modulo Protezione dell'Attività e della Garanzia "Macchine elettroniche" del Modulo Protezione Digitale se attivata.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro



- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed **emette la relativa proposta tecnico economica**.
- Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

L'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a 10.000,00 euro. In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di **gruppo per** non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili, industriali e agricoli – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, **previa conferma dell'operatività di polizza**, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:



- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia²;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza³;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
- danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- a. esagerano dolosamente l'ammontare del danno;
- b. dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c. occultano, sottraggono o manomettono beni salvati;
- d. presentano mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- e. alterano dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

Generali Italia si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente da Generali Italia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due parti;
- b. fra due periti nominati uno da Generali Italia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando vi è disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 1.5 Mandato dei periti



I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno potuto aggravare il rischio e non sono state comunicate
- d. verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che gli stessi beni avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'art. 1.6 Valore dei beni assicurati;
- f. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono **obbligatori per le Parti** che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base **art. 1.4 (Procedura per la valutazione del danno lett. b)** i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Fabbricati

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive e reti, Impianti di Energia Rinnovabile

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale)

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Bestiame

Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Merci, Foraggio

Per le Merci, sia finite che in corso di lavorazione, per il Foraggio ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Serre

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

In riferimento ai **macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre, - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale -**, si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine agricole

Corrisponde al valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.



Colture in serra

Si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest'ultimo.

Per i **“Veicoli dei Clienti”** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause.

Per le **“Lastre”** si stima il relativo **“Valore a nuovo”**, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono: eseguita secondo le norme che seguono:

Per i beni rientranti nella Partita “Abitazione”, “Fabbricati”, “Fabbricati con foraggio”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
2. il secondo – detto **“supplemento di indennizzo”** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per i beni rientranti nella Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, “Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive”, Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

3. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
4. il secondo – detto **“supplemento di indennizzo”** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per le **“Macchine elettroniche”** ed i **“Robot automatizzati di mungitura a box singolo”**, se non assicurati nelle relative Partite del Modulo Protezione Digitale, la determinazione del danno è calcolata per come di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche ed i Robot automatizzati di mungitura a box singolo, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro **“Valore a nuovo”** solo se:
 - il bene risulta in stato di attività;
 - sono ancora disponibili, nello specifico mercato, beni uguali o analoghi per rendimento economico e così per i loro ricambi;
 - non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto del bene da parte del primo acquirente come nuovo;



- per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d’uso” - intendendo per tale il “Valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l’Hardware si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”.

Per le **Merci**, sia finite che in corso di lavorazione, per il **Foraggio** ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che i beni avevano al momento del Sinistro il valore dei beni illesi ed il valore ricavabile dai beni danneggiati oltre agli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Per il “Bestiame”

Si stima il valore in relazione alla razza, all’età e all’attitudine degli animali.

Per le “**Serre**” l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
2. il secondo – detto “**supplemento di indennizzo**” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

In riferimento ai macchinari ed agli impianti, sottostanti le Serre, vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, in riferimento alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella definizione di “Macchine elettroniche”.

Per le “Macchine agricole”

Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a Nuovo.

Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.

Per le “Colture in serra”

Per le colture in serra e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest’ultimo.

Per le coltivazioni sottostanti gli Impianti di produzione arborea ed arbustiva si stima il costo della nuova pianta (barbatella o astone), più le sole spese di reimpianto.

Per i “Veicoli dei Clienti dell’Agriturismo” la determinazione del danno è dato, per i beni distrutti, dal valore che i beni avevano al momento del sinistro e, per i beni danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore al



momento del sinistro.

Per i beni rientranti nella Partita **“Lastre”** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il “supplemento di indennizzo” è costituito dalla differenza tra “danno a nuovo” e “danno allo stato d'uso”.

L'ammontare del danno è determinato dal “danno allo stato d'uso” e dal “supplemento di indennizzo”.

Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, Generali Italia provvede, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che deve essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione di Generali Italia viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, se non sono insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e è stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi hanno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia “Eventi Catastrofali”, il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

In nessun caso viene riconosciuto il supplemento di indennizzo per impianti e macchinari non in stato di attività.

Agli effetti dell'art. 1.8 **“Assicurazione parziale e deroga proporzionale”** delle **“Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi”**, nel caso in cui la somma assicurata risulta:

- **superiore o uguale al rispettivo “valore a nuovo”**: il supplemento di indennizzo per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- **inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro**, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale **“assicurazione a nuovo”**: il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **eguale o inferiore al valore al momento del sinistro**: il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'art.1.12 **Limite massimo dell'indennizzo**, in nessun caso Generali Italia:

- **indennizza un importo superiore al doppio del relativo “valore allo stato d'uso”**;
- **riconosce il “supplemento di indennizzo per gli “Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti”, per strutture dopo il quinto anno d'impianto**;
- **indennizza per le coltivazioni sottostanti “Impianti di produzione arboree ed arbustive e reti” importo superiore ai limiti previsti nella garanzia opzionale “Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti”**.

Per il Bestiame, se viene riscontrata una densità di popolazione animale che non rispetta la direttiva 98/58/CE (Normativa sul Benessere animale) e successive modifiche ed integrazioni, si provvede a ridurre proporzionalmente il danno.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;



- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'**art. 1.6 Valore dei beni assicurati** risulta al momento del sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 10% le somme rispettivamente assicurate, **Generali Italia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**

Limitatamente alla Garanzia Incendio e altri eventi, l'applicazione della proporzionale non è operante per danni di importo inferiore o uguale a **5.000,00 euro**, mentre per danni di importo superiore è operante soltanto per l'ecedenza a tale importo.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Merci: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Merci al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Merci maggiorata del 15%: euro 57.500

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 15% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 38.333,33 pari a euro $40.000 \times \frac{57.500}{60.000}$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia** senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Serre", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per



ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto è effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettante in base al "valore a nuovo", determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **solo se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile**, cioè:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, oltre all'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- le persone fisiche legate da un rapporto di parentela entro il secondo grado, se rivestono rispettivamente le figure di proprietario e di conduttore dei fondi e dei fabbricati aziendali assicurati.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti.

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:



- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁵;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati.
- g) se sono stati sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, se del caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lett. a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.



Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aggravavano il rischio e non erano state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **per "Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b) **per "Beni dei clienti dell'agriturismo"** - si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- c) **per "Merchi", "Latte e formaggi", "Olio", "Vino", "Merchi particolari"**- si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
- d) **per "Bestiame"** - si stima il valore in relazione in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili", "Beni dei clienti dell'agriturismo"**, valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.



- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, **Generali Italia entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Se richiamata la garanzia opzionale "Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro", le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa vengono automaticamente reintegrate, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo, di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- **dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- **all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti.**

¹ Art. 1914 del Codice Civile

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Art. 1914 del Codice Civile.

⁵ Art. 1913 del Codice Civile.

⁶ Art. 1915 del Codice Civile



Indice



PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE	6
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	13
Art. 1.1a Rischi assicurati	13
Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti	50
Art. 1.2 Beni Assicurati	18
Art. 1.3 Rischio locativo	19
Art. 1.5 Rottura lastre	19
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	19
Art. 2.1 Esclusioni	19
Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	20
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	20
Art. 3.1 Limiti di copertura	20
Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	20

	<i>Dove vale la copertura?</i>	21
	Art. 4.1 Validità territoriale	21
	Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni	21
	Art. 5.2 Tolleranze	22
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	22
	Art. 6.1 Garanzie Opzionali	22
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	41
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE		42
DEFINIZIONI SPECIFICHE		42
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	42
	Art. 1.1 Rischi assicurati	42
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	43
	Art. 2.1 Esclusioni	43
	Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	44
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	44
	Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	44
	<i>Dove vale la copertura?</i>	44
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	45
	Art. 5.1 Macchine agricole assicurate	45
IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO		46
DEFINIZIONI SPECIFICHE		46
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	49
	Art. 1.1a Rischi assicurati	49
	Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti	50
	Art. 1.2 Beni Assicurati	51
	Art. 1.3 Forma di garanzia	51
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	51
	Art. 2.1 Esclusioni	52
	Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	52
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	52
	Art. 3.1 Limiti di copertura	52
	Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	52
	Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	53
	<i>Dove vale la copertura?</i>	53
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	53
	Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne	54
	Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi	54

	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	54
	Art. 6.1 Garanzie Opzionali	54
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	57
	NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	58
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	58
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	58
	<i>Che obblighi ho?</i>	58
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	58
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	59
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	59
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	59
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	59
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	59
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	59
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE	60
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	60
	Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	60
	Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	61
	Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	61
	Art. 1.5 Mandato dei periti	61
	Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	62
	Art. 1.7 Determinazione del danno	63
	Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale	66
	Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	66
	Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	67
	Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	67
	Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	67
	IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	67
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	67
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	67
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	68
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	68
	Art. 1.4 Mandato dei periti	69
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	69
	Art. 1.6 Determinazione del danno	69
	Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	70
	Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	70
	Art. 1.9 Recuperi	70
	Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	70
	INDICE	70



generalitaly.com



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione Digitale - edizione 19.10.2024 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale.

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- **IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche**, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- **IN ATTIVITÀ – Cyber Risk**, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber



Scopri la Protezione Digitale di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Macchine Elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Agricoltura – Modulo Protezione Digitale"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione delle macchine elettroniche e del cyber risk delle imprese agricole.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Possono essere assicurate:

- ✓ danni materiali e diretti alle macchine elettroniche presso l'ubicazione;
 - ✓ danni materiali e diretti ai robot automatizzati di mungitura a box singolo;
 - ✓ danni materiali e diretti alle macchine elettroniche portatili anche fuori dell'ubicazione;
- a causa di qualsiasi evento non espressamente escluso nonché:
- ✓ spese di ricostruzione degli archivi informatici;
 - ✓ spese di ricollocamento dei beni;
 - ✓ spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

I seguenti rischi sono assicurabili attivando una specifica Garanzia opzionale:

- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico di neve sui tetti;
- ✓ furto impianti di guida satellitare all'aperto;
- ✓ danni indiretti a forfait in misura del 10% dell'indennizzo;
- ✓ terremoto, alluvione e inondazione.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Possono essere assicurati:

- ✓ danni al sistema informatico aziendale;
 - ✓ responsabilità civile per danni a terzi;
 - ✓ spese di tutela legale (protezione legale);
- conseguenti ad un attacco informatico (evento cyber).

In caso di attacco informatico l'Assicurato ha facoltà di scegliere per i danni al sistema informatico aziendale l'indennizzo in forma specifica chiedendo l'intervento di una società convenzionata con General Italia specializzata nei servizi di cyber security.

Se attiva la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber, l'Assicurato ha facoltà di beneficiare di un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla garanzia.

La Garanzia Cyber Risk può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Macchine Elettroniche.



Che cosa non è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ deperimento, usura, effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ✗ responsabilità del costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore;
- ✗ montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione;
- ✗ danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ✗ difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ✗ parti soggette a consumo per uso;
- ✗ ammanco in sede di inventario o smarrimento;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ guerra, guerra informatica, insurrezione;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni, contaminazione, inquinamento;
- ✗ danni ai cavi di alimentazione causati da roditori;
- ✗ allagamento e bombe d'acqua.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ guerra, guerra informatica, insurrezione;
- ✗ pagamenti a seguito di estorsione o ricatto;
- ✗ danni corporali;
- ✗ il valore intrinseco dei Dati informatici.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia prevede specifiche limitazioni di copertura:

- ! per danni diversi da incendio, esplosione, scoppio;
- ! per danni da furto;
- ! qualora i locali non rispettino determinati requisiti costruttivi

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

La garanzia non opera in relazione a:

- ! guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, sbalzi di tensione;
- ! interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- ! vizi di costruzione, errori nella progettazione del Sistema IT;
- ! utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o comunque illeciti;
- ! utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- ! trattamento illecito di dati relativi a persone fisiche o giuridiche;
- ! danni per i quali deve rispondere il fornitore o il costruttore o il gestore della rete;
- ! utilizzo di credenziali di default non modificate;
- ! assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware.

La garanzia prevede limitazioni di copertura se:

- ! l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
- ! il sistema informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non sia aggiornato;
- ! l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata;
- ! non c'è un contratto di assistenza tecnica per il sistema informatico.

Inoltre la garanzia prevede limitazioni di copertura:

- ! in presenza di Reti Wireless;
- ! per mancato aggiornamento del Software Antivirus;
- ! in caso di furto di componente mobile;
- ! in caso di Malware.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Macchine Elettroniche: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Garanzia Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico Aziendale: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano nonché, limitatamente alla garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Garanzia Cyber Risk - Responsabilità Civile: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.

Garanzia Cyber Risk - Protezione Legale: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per vertenze processualmente trattate negli stati europei.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento ai danni da furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. In caso di attacco informatico da denuncia deve essere effettuata entro 24 ore.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione - se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per la Garanzia Cyber Risk poiché per essa Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere al termine di ciascuna annualità con preavviso di 30 giorni.

Tutte le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

Le coperture Responsabilità Civile e Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, operano rispettivamente per le richieste di risarcimento e per le vertenze manifestatesi entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia.

In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più Garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Per la Garanzia Cyber Risk il Contraente e Generali Italia possono inviare la comunicazione di recesso almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annua.

Assicurazione Macchine Elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Digitale

Edizione: 19.10.2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generalitalia.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generalitalia.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitalia.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione Digitale è articolato in 2 Garanzie:

- Macchine elettroniche;
- Cyber risk.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati a Macchine elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.), anche portatili, e a Robot automatizzati di mungitura a box singolo, impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

La garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

Se attiva la Garanzia Cyber Risk e il Modulo Protezione dell'Attività con la Garanzia Incendio e altri eventi per la Partita Macchinari attrezzature e arredamento la garanzia Macchine Elettroniche indennizza anche i danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Per la garanzia Macchine elettroniche costituisce opzione con riduzione di premio la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio oltre a quelle indicate nel DIP Danni.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

<p>La garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi per Ripristino Rete • costi per ricostituzione Archivi Informatici • costi di Notifica - "Breach of privacy" anche per i dati personali o salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento • costi di indagine - "Incident response" <p>a seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato.</p> <p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.</p>	
<p>PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Non ci sono opzioni con riduzione del premio</p>	
<p>PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO</p>	
<p>A maggior dettaglio di quanto indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue:</p>	
<p>Responsabilità civile da evento cyber</p>	<p>A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato risarcisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni a sistemi informatici di terzi; • alcune fattispecie di perdite patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato; • i danni non patrimoniali a terzi qualora l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali
<p>Protezione legale da evento cyber</p>	<p>A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato indennizza le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per assistenza giudiziale conseguente a violazione dei dati personali o di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitale dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga i dati; • per assistenza stragiudiziale conseguenti a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale o di inadempimenti contrattuali del fornitore del sistema informatico.



Che cosa NON è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Le Garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; • la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.
------------------------------	---

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</p> <p>nella copertura Danni al Sistema Informatico aziendale sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo dell'Assicurato e dei suoi prestatori di lavoro; • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • operazione dispositive su conti di pagamento; • migliorie eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino • diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; • danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza; <p>nella copertura Responsabilità Civile da Evento Cyber sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato adempimento a provvedimenti di autorità emanati in relazione al sinistro; • responsabilità non previste da norme di legge; • inquinamento; • danni derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; • danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni; • i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet; • danni compiuti o subiti da familiari, dal legale rappresentante, soci a responsabilità illimitata, amministratori, società controllanti, controllate o collegate. <p>nella copertura Protezione Legale da Evento Cyber sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imputazioni per dolo dell'Assicurato che non si concludano con assoluzione o proscioglimento o derubricazione del reato; • procedure arbitrali. <p>Sono inoltre esclusi dalla copertura gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.</p>
------------------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base prevede le seguenti principali Franchigie e Scoperti:

Macchine elettroniche:

- Franchigia euro 250,00 per danni non causati da:
 - a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
 - b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Immobile;
 - c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
 - d) rovina di ascensori/montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 - e) danni consequenziali, purché derivanti da incendio, esplosione, scoppio
- Scoperto 20% minimo euro 1.000,00 per danni, difetti e guasti di origine interna in assenza di Contratto di Assistenza
- Scoperto 20% minimo euro 250,00 per danni di natura elettrica all'Hardware in assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni.
- Scoperto 25% minimo euro 200,00 per danni alle "Macchine Elettroniche portatili" derivanti da urto o caduta
- Scoperto 10% minimo euro 250,00 per danni da atti vandalici e dolosi

Archivi informatici:

- Scoperto 10% minimo di euro 150,00 (500,00 in assenza di copie di sicurezza)

Robot automatizzati di mungitura a box singolo:

- Scoperto 10% minimo euro 500,00

Scoperto 20% con il minimo di euro 1.500,00 per furto di sistemi di guida satellitare all'aperto

Scoperto 20% con il minimo di euro 500,00 per furto con l'ausilio di veicoli ricoverati nei locali o nell'area

Scoperto 25% con il minimo di euro 1.000,00 per furto in caso di fabbricati non conformi.

Scoperto 25% con il minimo di euro 200,00 per danni da furto, rapina e scippo di macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione.

Franchigia 1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita per danni da Terremoto

Raddoppio o quadruplicazione della franchigia per danni da Terremoto in caso di difformità caratteristiche costruttive del fabbricato

Scoperto 10% con minimo 1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita per danni da Alluvione e inondazione.

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" prevede uno scoperto 10% minimo euro 250,00 per costi di ripristino rete, di ricostituzione archivi, di notifica per "Breach of Privacy", di Indagine per "Incident Response" qualora l'Assicurato non si avvalga dell'indennizzo in forma specifica.

La Garanzia opzionale Responsabilità Civile da Evento Cyber prevede una Franchigia di euro 250,00 per sinistro. Inoltre più richieste di risarcimento derivanti da un medesimo attacco informatico vengono indennizzate nell'ambito del medesimo massimale per sinistro (altrettanto vale per più vertenze derivanti da un medesimo attacco informatico nell'ambito della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber).

Assenza di una o più delle condizioni di operatività relativa a Log, Firewall, Backup, Contratto di assistenza: scoperto 30% minimo euro 1.000,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p><u>Denuncia di sinistro in caso di attacco informatico:</u> per le Garanzie Danni al sistema informatico e Responsabilità civile da evento cyber alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denuncia telefonica al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi; • denuncia scritta per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com. <p>Per la Garanzia Protezione legale da evento cyber alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denuncia telefonica al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00; • denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
<p>Cosa fare in caso di sinistro ?</p>	<p><u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> : per la Garanzia Cyber Risk l'Assicurato ha facoltà di avvalersi dell'indennizzo in forma specifica mediante l'assistenza tecnica fornita da una società convenzionata specializzata in interventi di ripristino della disponibilità di sistemi informatici a seguito di danni causati da attacco informatico.</p> <p><u>Gestione da parte di altre imprese:</u> per la Garanzia Protezione legale da evento cyber si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.</p> <p><u>Prescrizione:</u> vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenze</p>	<p>Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.</p> <p>Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Digitale è rivolto ai titolari di imprese agricole che hanno espresso il bisogno di tutelare le macchine elettroniche e i dati aziendali nonché il bisogno di proteggere il patrimonio aziendale da richieste di risarcimento o vertenze conseguenti ad attacco informatico.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche e della copertura Danni al Sistema Informatico aziendale – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com Per la copertura Protezione Legale da Evento Cyber in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione Digitale è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In attività - Garanzia Macchine Elettroniche
- In attività - Garanzia Cyber Risk

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali comprese le Bombe d'acqua, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Apparecchiature	Macchine ed impianti che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (ad esempio impianti di chiusura dei serramenti).
Assicurato - garanzia Protezione Legale da Evento Cyber	Ai fini della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber per Assicurato si intendono gli Addetti e, in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati informatici consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie per consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.

Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico
DDOS (Distributed Denial)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del Reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

<p>Evento Cyber</p>	<p>L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati informatici in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. <p>Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: <ol style="list-style-type: none"> a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. <p>Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico</p>
<p>Exploit</p>	<p>Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.</p>
<p>Fabbricato</p>	<p>Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (ad esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo)</p>
<p>Fatto Colposo</p>	<p>Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.</p>
<p>Fatto Doloso</p>	<p>Il Fatto Illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.</p>
<p>Fatto Illecito</p>	<p>L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.</p>
<p>File</p>	<p>Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).</p>

Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito Extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto Illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento Contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.

Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Macchine elettroniche	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata o ad uso personale.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p>Sono esclusi i Robot automatizzati di mungitura a box singolo.</p> <p>Sono, altresì esclusi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata compresi i Sistemi di guida satellitare.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di Danni Materiali o Danni Corporali.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.

Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Robot automatizzati di mungitura a box singolo	Robot automatizzati di mungitura a box singolo, comprensivi di impianti elettrici ed elettronici, meccanici e di controllo di esclusiva pertinenza dello stesso.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell'Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico
Sistemi di guida satellitare	Impianti che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software ma non i Dati informatici e Software stessi.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto-Copertura-Solai	<ul style="list-style-type: none"> - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** ai beni assicurati rientranti nella Partita “Macchine elettroniche”, anche se di proprietà di terzi, che sono poste all’interno dei fabbricati facenti parte dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche:

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber o Atto cyber.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi (o in comproprietà) impiegati nell’attività agricola che si trovano nell’area in cui detta attività è esercitata. **Il valore di tali beni deve però essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.**

Danni ai Robot automatizzati di mungitura a box singolo

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** ai beni assicurati rientranti nella Partita “Robot automatizzati di mungitura a box singolo”, anche se di proprietà di terzi, che sono posti nell’ambito dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti:

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber o Atto cyber.

Che cosa non è assicurato

La Garanzia non comprende i guasti o rotture meccanici, eccetto quelli provocati da eventi non specificatamente esclusi.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante lo Scoperto e il minimo indicato nella Scheda riepilogativa.

Estensione danni alle Apparecchiature

Generali Italia indennizza i Danni Materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature dell’Assicurato, il cui funzionamento è direttamente controllato dal Sistema Informatico.

Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1.7 “Assicurazione parziale - Regola proporzionale” delle “Norme che operano in caso di Sinistro”.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino a concorrenza di 10.000,00 euro per sinistro e per anno.

In caso di danno è operante uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell’ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** avvenuto al di fuori dei fabbricati facenti parte dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente cyber e Atto Cyber.



Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Art. 1.2 Archivi informatici

Danni da interruzione o sospensione di attività

Generali Italia indennizza:

- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l'indennizzo avviene:

- **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la Partita "Macchine elettroniche";**
- **previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di 150,00 euro. Solo se non esistono in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti tale minimo è elevato a 500,00 euro.**

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo delle spese di ricostruzione.

Termini per il rimborso delle spese di ricostruzione archivi

Esempio 1:

- 1 gennaio: un danno materiale al computer cancella i dati salvati nel disco fisso.
- 1 febbraio anno successivo: intervento di una società specializzata che recupera e reimmette i dati degli archivi nel nuovo computer con un costo di 500 euro. L'Assicurato tuttavia non può chiederne il rimborso in quanto l'intervento di ricostruzione è stato effettuato oltre un anno dopo la data di accadimento del danno.

Esempio 2:

- 1 gennaio: un danno materiale al computer cancella i dati salvati nel disco fisso.
- 1 giugno medesimo anno: intervento di una società specializzata che recupera e reimmette i dati degli archivi nel nuovo computer con un costo di 300 euro. L'Assicurato può chiederne il rimborso in quanto l'intervento di ricostruzione è stato effettuato entro un anno dalla data di accadimento del danno.

Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

In caso di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia IN ATTIVITA' - MACCHINE ELETTRONICHE Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, **con l'esclusione dei residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;**

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese avviene fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a titolo di danni materiali e diretti.

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alla Partita **"Macchine elettroniche"** e alla Partita **"Robot automatizzati di mungitura a box singolo"** se tali beni non sono danneggiati e la loro rimozione è indispensabile per la riparazione dei fabbricati assicurati con il Modulo Protezione dell'Attività Garanzia Incendio e altri eventi o sono parzialmente danneggiati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento delle spese sostenute avviene fino a concorrenza di 5.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchine elettroniche" e alla Partita "Robot automatizzati di mungitura a box singolo" ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

Se per la medesima ubicazione è attivata la Garanzia opzionale "Spese di demolizione e sgombero" nel Modulo Protezione dell'Attività tale copertura si estende anche ai beni assicurati con il presente Modulo **nei limiti della somma assicurata riportata nella Scheda riepilogativa per la citata garanzia opzionale.**





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni sono conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- j) danni verificatisi in occasione di insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- k) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- l) causati da o verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, allagamento salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- n) causati da o verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
- o) ai beni rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- p) ai beni assicurati causati da roditori ai cavi di alimentazione degli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
- b) causati da o verificatisi in occasione di crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.
- c) causati da o verificatisi in occasione di terremoti, alluvione, inondazione.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato o il Contraente prova che il



Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno Materiale e diretto alle stesse;
- e) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi, salvo quanto indicato al successivo art.3.3;
- f) di furto causati ai beni assicurati quando i locali rimangono disabitati per più di 45 giorni, o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. In tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno.
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro. Tale Franchigia non si applica se il danno è causato da:

- a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte) contenente i beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
- d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
- e) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

solo se sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che hanno colpito i beni assicurati oppure altre cose se si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la Partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle Macchine elettroniche assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione Dati informatici, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di 200,00 euro.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. e) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da furto e rapina.

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta all'interno dei fabbricati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Come opera la copertura?

Generali Italia riconosce l'indennizzo se l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati:

- violando i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di



mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, cioè quando l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro ad eccezione dei Sistemi di guida satellitare per i quali è operante una Franchigia di 1.000,00 euro.

Generali Italia indennizza altresì i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata alle singole Partite e con i limiti, Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa per:

- a) **Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei fabbricati dove sono posti i beni assicurati, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- b) Danni ai beni assicurati da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- c) Danni ai beni assicurati **per commettere** il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo.

Generali Italia rimborsa inoltre le spese di seguito indicate, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della GARANZIA IN ATTIVITA' - MACCHINE ELETTRONICHE:

- d) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 500,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- e) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi i medicinali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 1.500,00 euro per sinistro. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - il veicolo deve essere provvisto di capote in materiale rigido;
 - i cristalli del veicolo devono essere rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
 - durante la sosta le apparecchiature assicurate devono essere riposte nel bagagliaio o vano di carico e non devono essere visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla copertura i Sistemi di guida satellitare.

Ci sono limiti di copertura



Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di 200,00 euro.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;
- incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

Art. 3.4 Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

I fabbricati adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati **devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:**

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4m da:

- suolo;
- superfici acque;
- ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, se protette.

Art. 3.5 Caratteristiche non conformi dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

La garanzia è comunque operante se l'introduzione nei fabbricati contenenti i beni assicurati avviene:

- mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da furto:

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;
- se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro.

Art. 3.6 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La garanzia è valida anche se il furto o la rapina avvengono utilizzando, per il trasporto dei beni sottratti, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Art. 3.7 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto

I fabbricati contenenti i beni assicurati **devono rispondere ad una delle seguenti classi** in relazione alle



caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

Classe 1: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli "sandwich").

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 2: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 3: Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. **Sono escluse le Serre.**

Se i Fabbricati contenenti i beni assicurati non soddisfano le condizioni sopra indicate, le Garanzie sono comunque operanti se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non è dipeso in alcun modo dalle caratteristiche costruttive stesse.

Tolleranze

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, se rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

2. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplosivi;
- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
 - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
 - di capacità non superiore a 10.000 litri;
 - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, e i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali



Art. 5.1 Garanzie opzionali

Danni indiretti a forfait

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia "IN ATTIVITA' – MACCHINE ELETTRONICHE" del Modulo Protezione Digitale, Generali Italia paga all'assicurato un indennizzo supplementare - calcolato per ciascuna Partita presa separatamente - nella misura della percentuale indicata nella scheda riepilogativa, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività.

Esempio con ipotesi di indennizzo a forfait pari al 20%

Somma assicurata Garanzia Macchine elettroniche: euro 10.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 9.000

Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 1.800 (pari al 20% di euro 9.000)

Indennizzo totale effettivo: euro 10.800 (pari a euro 9.000 + euro 1.800)

Furto Sistemi di guida satellitare all'aperto

Generali Italia indennizza i danni di Furto o Rapina ai **Sistemi di guida satellitare automatica** installati all'interno di mezzi agricoli posti all'aperto nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda stessa.

Come opera la copertura?

La Garanzia opera se:

- 1) i mezzi agricoli si trovano ad una **distanza massima di 150 metri dai fabbricati aziendali**, posti nell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa, stabilmente abitati o con presenza di custode anche nelle ore notturne;
- 2) il furto avviene attraverso **effrazione del mezzo agricolo regolarmente chiuso a chiave**;
- 3) il danno di furto **non è indennizzabile da altra polizza**.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni sinistro, con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 1.500,00 euro.

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria**.

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei locali sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti**.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- ai beni assicurati se le coperture dei fabbricati che li contengono sono realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
- ai beni assicurati se contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica;

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro si applica una Franchigia di 250,00 euro.

Per i robot automatizzati di mungitura a box singolo per ogni Sinistro si applicano Scoperti e minimi indicati nella Scheda riepilogativa.

Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.



Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno dei locali **purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni ai beni assicurati:

1. **se i fabbricati che li contengono** non sono conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **se i fabbricati che li contengono sono in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
3. **se contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica;**
4. **causati da gelo, salvo che il fabbricato sia dotato di idoneo sistema di protezione anticongelamento;**

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di 250,00 euro.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c) Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati che si trovano all'interno dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa causati da Terremoto **se i locali che li contengono si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Per le "Macchine elettroniche portatili" la garanzia è operante anche quando si trovano all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa **se il danno è avvenuto in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **da inondazione, alluvione e allagamento, anche se conseguenti a terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;**
- d) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;**
- f) **nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.**

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i danni ai beni assicurati posti all'interno di costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura



Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa. In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto

I danni ai beni assicurati ubicati nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa che sono conseguenza diretta di un danno originato da un terremoto che ha colpito i locali stessi, sono indennizzabili se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- non sono in costruzione;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- hanno strutture corrispondenti a quanto dichiarato nella scheda Riepilogativa per la Garanzia Terremoto del Modulo Protezione dell'Attività: muratura o altro - calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno - Struttura antisismica.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- a) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Struttura Antisismica" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno".
 - quadruplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture in muratura o altro".
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" o del 20% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".
- b) se è indicato nella Scheda Riepilogativa "Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno" e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 15% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le "Strutture portanti in muratura o altro".

Danni da Alluvione e Inondazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sui beni assicurati;
- b) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- c) a beni mobili all'aperto;
- d) ai beni posti in immobili posti in aree golenali;

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" i danni ai beni posti all'interno di immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda



Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si deve intendere ridotto del 50%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Le coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Limitatamente alle Garanzie opzionali Eventi Catastrofali, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell’allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia “Danni al Sistema Informatico aziendale” indicato nella Scheda Riepilogativa i **Costi sostenuti dall’Assicurato** di seguito disciplinati avvenuti a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell’Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell’Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l’uso cui è destinato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell’Evento Cyber, contenuti nell’Hardware.

Che cosa non è assicurato

L’assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all’Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - “Breach of privacy”**

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall’Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell’Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - “Incident response”**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:

- ad individuare la causa e l’origine dell’Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell’Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l’impatto, la propagazione e la durata dell’Evento Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall’Assicurato di cui al presente art. 1.1 “Danni al Sistema Informatico aziendale” possono avvenire a scelta dell’Assicurato **in forma specifica mediante l’intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all’art. 1.2 “Indennizzo in forma specifica” delle “Norme che operano in caso di Sinistro”.

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- **In caso di ricorso all’indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce “Con rete convenzionata”;**
- **In caso di mancato ricorso all’indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce “Senza rete convenzionata”.**



L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato. In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.

La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

Perdite Patrimoniali

Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto



interrompere o sospendere l'utilizzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Ci sono limiti di copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponde ai sensi di legge;

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Questa garanzia opera se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, qualora già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativo a tali sinistri.

Consulenza telefonica

DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122). L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.



Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:

1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
 - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);
 - furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati; dando luogo a:
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
 - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
 - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
 - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia è prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa non è assicurato

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri



fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. “punitive and/or exemplary damages”) di ogni genere e specie;
- b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- c) danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l’Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
- e) danni corporali di qualsiasi tipo.
- f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l’attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l’Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall’attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell’Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Inoltre l’Assicurazione non comprende:

- per la garanzia di cui all’art. 1.1 “Danni al Sistema Informatico aziendale”, i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell’Assicurato o dei dirigenti preposti dall’Assicurato quali responsabili dell’esercizio e dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l’ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato
- per la garanzia di cui all’art. 1.2 “Responsabilità civile da Evento Cyber”, i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro
- per la garanzia di cui all’art. 1.3 “Protezione legale da Evento Cyber”, le vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell’Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:

- a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell’Assicurato;
- b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell’Assicurato, incluso l’utilizzo di servizi di cloud computing;
- c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all’Assicurato;
- d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell’Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;



f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
- m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
- o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;
- p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;
- q) Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera per:

- a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
 - il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
 - quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lett. a);
 - le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:

- procedure arbitrali;
- vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk



In caso di Sinistro se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,

oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;

in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opera previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza:

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente se:

- la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (ad esempio funzionalità TPM)
- i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;
- venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di 5.000,00 euro per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e



per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

I premi relativi alle Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e, se operante, Protezione legale da Evento Cyber sono calcolati in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara il numero di ettari complessivo dell'azienda. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di ettari eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %.

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dati dell'Azienda.

Cosa succede in caso di variazione del numero di ettari?

Esempio 1

- Numero di ettari totale dichiarato: 30
- Limite di tolleranza 10%: 3
- Numero di ettari totale effettivo: 33

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero di ettari totale dichiarato: 30
- Limite di tolleranza 10%: 3
- Numero di ettari totale effettivo: 40

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un numero ettari dichiarato pari a 30 e il premio calcolato in funzione di un numero ettari totale pari a 40:

- Premio per numero di ettari totale pari a 30: euro 1.000
- Premio per numero di ettari totale pari a 40: euro 1.300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/13 (euro 1.000 / euro 1.300)
- Risarcimento dovuto ridotto di 3/13.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analogo garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera **alle condizioni**



normative della Polizza sostituyente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione di questa Polizza.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera **alle condizioni normative della Polizza sostituyente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita**, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk

In relazione a quanto disposto dall'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dalla Garanzia Cyber Risk con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Cyber Risk richiede che sia attiva la Garanzia Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione Digitale".

La disattivazione della Garanzia responsabilità civile da evento cyber comporta la disattivazione della garanzia protezione legale da evento cyber .

Attivazione e disattivazione delle Garanzie condizionate

Esempio:

- a) 1 gennaio: viene emessa una polizza con la Garanzia Macchine elettroniche.
- b) 1 marzo: vengono aggiunte le coperture Cyber risk, Danni al Sistema Informatico aziendale, Responsabilità Civile da Evento Cyber, Protezione Legale da Evento Cyber.
- c) 1 gennaio anno successivo:
 - se non si ha più l'esigenza della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber deve essere eliminata anche la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber da cui dipende.
 - se non si ha più l'esigenza della Garanzia Macchine elettroniche deve essere eliminato l'intero Modulo Protezione Digitale con tutte le garanzie precedentemente attivate.



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore.**

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- dare la dimostrazione sia nei confronti della Generali Italia che dei Periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al



Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente e/o l'Assicurato che:

- esagerano dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nascondono, sottraggono o manomettono i beni salvati;
- adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilitano il progresso.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- f) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.



Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware ed i Robot automatizzati di mungitura a box singolo** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo" solo se:
 - il bene risulta in stato di attività;
 - sono ancora disponibili, nello specifico mercato, beni uguali o analoghi per rendimento economico e così per i loro ricambi;
 - non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto del bene da parte del primo acquirente come nuovo;
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per l'**Hardware e le Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, recupero, duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i Dati **informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei Supporti di Dati.

Agli effetti dell'**art. 1.7 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale"** delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Macchine elettroniche", nel caso in cui la somma assicurata risulta:

- **superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo":** il supplemento di indennizzo per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- **inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo":** il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **eguale o inferiore al valore al momento del sinistro:** il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.

Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'**art. 1.5 Valore dei beni assicurati** risulta al momento del sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, **eccedevano al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.**

Per i sinistri di importo fino ad un massimo di 3.000,00 euro non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Macchine elettroniche al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro 40.000 x 55.000/60.000

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo



Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia **senza che sia stata fatta opposizione** e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, **ha prodotto i documenti** atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber :
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com.
- per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber mediante una delle seguenti modalità:
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde 800 221133 (dall'estero +39 02 8295 1122), attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento



del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, **fermo sempre quanto stabilito dal successivo art. 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro"**.

L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response";
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy" l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati nella Scheda riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice Civile (Obbligo di salvataggio)' **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite Numero Verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato **cyber.sinistri@generali.com**, presidiati **dalle 9 alle 18 nei giorni lavorativi**). Deve fornire il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;**
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle "best practices" internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve:

- a. se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;**
- b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- c. fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;**



- d. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁵;
- e. comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁶. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" del Modulo Generale

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente e/o l'Assicurato che;

- esagerano dolosamente l'ammontare del danno
- dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro
- nascondono, sottraggono o manomettono beni salvati
- adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- alterano dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilitano il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al **Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" del Modulo Generale, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 1.7 "Determinazione del danno";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:



- Costi per ripristino Rete

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

- Costi per ricostituzione Archivi informatici

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".

Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.

- Costi di Notifica - "Breach of privacy"

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

- Costi di indagine - "Incident response"

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia **senza che sia stata fatta opposizione** e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, **ha prodotto i documenti** atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art. 1.3 Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che **in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.



Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, ove prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:**

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.



Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁷.

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo

Il "Massimale per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.

Il "Massimale per annualità assicurativa" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

¹Art. 1914 del Codice Civile

²Art. 1913 del Codice Civile

³Art. 1915 del Codice Civile

⁴Art. 1916 del Codice Civile

⁵Art. 1914 del Codice Civile

⁶Art. 1915 del Codice Civile

⁷D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010



Indice



PROTEZIONE DIGITALE

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	9
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	9
Art. 1.1 Beni assicurati	9
Danni a Robot automatizzati di mungitura a box singolo	9
Estensione danni alle Apparecchiature	9
Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione	9
Art. 1.2 Archivi informatici	10
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	10
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	10
Art 2.1 Esclusioni	11
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	11
Art. 3.1 Limiti di copertura	11
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	12
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina	12

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione	13
Art. 3.4 Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto	14
Art. 3.5 Caratteristiche non conformi dei fabbricati contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto	14
Art. 3.6 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	14
Art. 3.7 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto	14
 <i>Dove vale la copertura?</i>	15
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	15
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	15
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	15
Danni indiretti a forfait	15
Furto sistemi di guida satellitare all'aperto	16
EVENTI ATMOSFERICI	16
Eventi atmosferici (vento e grandine)	16
Sovraccarico neve	16
EVENTI CATASTROFALI	17
Danni da Terremoto	17
Danni da Alluvione e Inondazione	18
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	19
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	19
Scheda Riepilogativa	19
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	20
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	20
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale	14
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	21
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	21
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber	22
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	24
Art 2.1 Esclusioni	24
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	24
Art. 3.1 Limiti di copertura	24
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk	25
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	26
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus	26
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	26
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	26
 <i>Dove vale la copertura?</i>	26
Art. 4.1 Estensione territoriale	26
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	27
Art. 5.1 Calcolo del premio	27

	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	27
Art. 6.1 Operatività delle garanzie		27
Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber		27
Garanzia Protezione legale		28
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk		28
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	28
Scheda Riepilogativa		28
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE		29
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	29
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie		29
	<i>Che obblighi ho?</i>	29
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate		29
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO		30
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	30
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro		30
IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE		30
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	30
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro		30
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno		30
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno		31
Art. 1.4 Mandato dei periti		31
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati		31
Art. 1.6 Determinazione del danno		31
Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga proporzionale		32
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo		32
Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa		33
Art. 1.10 Recupero		33
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo		33
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK		33
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	33
Art. 1.1 Denuncia di Sinistro		33
DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE		34
Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica		34
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro R_61		34
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno		35
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno		35
Art. 1.6 Mandato dei Periti		35
Art. 1.7 Determinazione del danno		35
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo		36
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo		35
RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER		36

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali	36
Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati	36
PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER	37
Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza	37
Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato	37
Art. 1.14 Termini di liquidazione	37
Art. 1.15 Esonero di responsabilità	37
Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza	38
Art. 1.17 Recupero di somme	38
Art. 1.18 Limiti di Indennizzo	38
INDICE	38



generali.it



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.

Proteggi il tuo patrimonio con...

- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti e clienti, nello svolgimento dell'attività agricola
- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile Prodotti**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi dai tuoi prodotti
- **IN ACCORDO – Protezione Legale**, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività agricola.



Scopri la Protezione del patrimonio di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione di responsabilità civile e di tutela legale delle imprese agricole.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO AZIENDA

Possono essere assicurate:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi per le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti nello svolgimento dell'attività agricola;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali e terreni ove essa si svolge;
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai lavoratori nello svolgimento dell'attività dichiarata.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda. Sono disponibili garanzie opzionali.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

In subordine alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi possono essere assicurate anche le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali causati da difetto dei prodotti dell'azienda stessa.

Sono disponibili garanzie opzionali.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE AZIENDA

Possono essere assicurate:

- ✓ le spese per legali, periti sostenute dal titolare e/o dai prestatori di lavoro dell'azienda agricola per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, compiuti o subiti, nonché penali e amministrativi compiuti nello svolgimento dell'attività dichiarata, compresi i rischi della circolazione.



Che cosa non è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO AZIENDA

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e radiazioni;
 - ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
 - ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
 - ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
 - ✗ da attività svolte all'interno di ambienti confinati;
- Inoltre la copertura Responsabilità Civile verso Terzi non opera:
- ✗ per lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti;
 - ✗ per atto cyber;
 - ✗ per inondazioni e alluvioni;
 - ✗ per manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche;
 - ✗ per encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
 - ✗ per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ spese di rimpiazzo, di riparazione e il controvalore del prodotto;
- ✗ spese per accertare la sicurezza del prodotto;
- ✗ risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;
- ✗ danni da mancata o anormale produzione del freddo;
- ✗ danni ai prodotti lavorati per conto terzi;
- ✗ violazione di brevetti o marchi;
- ✗ danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di norme per la sicurezza dei prodotti;
- ✗ danni conseguenti a inquinamento;
- ✗ danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme;
- ✗ danni da asbesto;
- ✗ danni da campi od onde elettromagnetiche;
- ✗ danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ✗ danni da micotossine;
- ✗ danni conseguenti a atto cyber;
- ✗ danni derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE AZIENDA

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- × diritto tributario e fiscale;
- × contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- × rapporti fra soci e/o amministratori e operazioni societarie;
- × rapporti con società di assicurazione;
- × fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- × diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- × rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione, agenzie di collocamento;
- × atto cyber;
- × immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività dichiarata.
- × detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO AZIENDA

Sono previste limitazioni di copertura per i danni:

- ! causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi o da installazioni e manutenzioni dopo l'esecuzione di tali lavori;
- ! a cose che l'Assicurato detenga;
- ! a cose che l'Assicurato trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico;
- ! a cose sollevate dall'Assicurato;
- ! a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta;
- ! a cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori;
- ! a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle assicurate;
- ! a cose altrui da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato;
- ! da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- ! da circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore;
- ! da aeromobili;
- ! da inquinamento;
- ! da incidente cyber;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- ! da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori;
- ! da trattamenti chimici effettuati al di fuori dell'azienda e comunque quelli che non sono consentiti dalla legge;
- ! da proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili alle persone comunque trasportate sui mezzi agricoli e sui relativi rimorchi;
- ! causati da o dovuti da impianti di produzione di energia non ad uso aziendale;
- ! a condutture sotterranee e a fabbricati da cedimento del terreno.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Sono previste limitazioni di copertura in caso di:

- ! spese per il ritiro dei prodotti dal mercato;
- ! spese in sede extragiudiziale per accertare le cause del danno;
- ! danni derivanti da ingegneria genetica o bioingegneria;
- ! danni da Incidente cyber;
- ! danni da prodotti consegnati in USA Canada e Messico.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE AZIENDA

Sono previste limitazioni di copertura in caso di:

- ! imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;
- ! materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- ! diritto amministrativo;
- ! rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- ! pretese e vertenze di lavoro;
- ! procedure arbitrali.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi opera per i danni verificatisi in Europa (in tutto il mondo per partecipazione a fiere e viaggi di affari).

La garanzia di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia di Responsabilità Civile Prodotti opera per i danni verificatisi in tutto il mondo ma non per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico salvo estensione della garanzia.

La garanzia Protezione Legale Azienda vale per i sinistri che avvengono in ambito Europeo per vertenze extracontrattuali, contrattuali e procedimenti penali e in ambito italiano per opposizioni a provvedimenti amministrativi.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia Protezione Legale, limitatamente alle vertenze contrattuali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dall'attivazione della garanzia.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro e Protezione legale operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

La garanzia Responsabilità civile prodotti opera per le richieste di risarcimento che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

La Garanzia Protezione Legale opera per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia; inoltre, in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'impresa assicurata, l'efficacia di tale copertura viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Se nel corso della durata di una garanzia, uno o più dei parametri presi a base per il conteggio del premio della stessa risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza il Contraente è tenuto a comunicarlo a Generali Italia che può aggiornare il premio di tale garanzia. In tal caso il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio oppure far cessare la sopra citata garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Responsabilità Civile e Protezione Legale - Azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Patrimonio

Edizione: 22.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalialitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato in tre Garanzie:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro Azienda
- Responsabilità Civile Prodotti
- Protezione Legale Azienda

Costituiscono opzioni con riduzione di premio comuni a entrambe le Garanzie:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare le Garanzie Incendio e altri eventi, Furto, Eventi Straordinari e Impianti, Macchine Agricole del Modulo Protezione Attività e la Garanzia Responsabilità civile Vita privata del Modulo Protezione Vita Privata ottenendo riduzioni di premio rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO AZIENDA

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione RC verso prestatori di lavoro	Consente di disattivare la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se l'Assicurato non ha dipendenti).
Esclusione RC proprietà degli immobili	Consente di rendere non operante la copertura Responsabilità civile verso terzi in relazione ai rischi della proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività aziendale (se l'Assicurato è in locazione).
RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore	Consente di trasformare la franchigia in termini di invalidità permanente della copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in una franchigia di 5.000,00 euro (o di 3.500,00 euro con premio invariato)

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti	Consente di rendere operante la copertura anche per I rischi derivanti dalla fornitura a terzi di taluni servizi connessi per legge all'attività Agricola.
Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati	Consente di rendere operante la copertura anche per gli infortuni di soggetti, diversi da prestatori di lavoro dell'assicurato o da altri imprenditori agricoli, che partecipano a lavori complementari a titolo professionale o gratuito.
Danni a cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni a cose detenute dall'Assicurato.
Danni a condutture/da cedimento/franamento /scavi e reinterri	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni a condutture sotterranee e da cedimento del terreno a fabbricati nonché da lavori di scavo e reinterro in genere.
RC prodotti naturali non trasformati	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni, dopo la consegna a terzi, da difetto dei prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia che non hanno subito trasformazioni.
Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni derivanti dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima di 200 kw.
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni da circolazione delle macchine agricole fuori sagoma limite.
Danni da Inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione	Consente di rendere operante la copertura anche per I danni materiali e corporali da inquinamento da fuoriuscita di sostanze a seguito di evento improvviso ed accidentale, comprese le spese di salvataggio.
Errato trattamento dei dati personali	Consente di rendere operante la copertura anche per le perdite patrimoniali causate a terzi, in seguito all'errato trattamento dei dati personali avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo.
Veicoli in sosta e animazione per i minori	Consente di rendere operante la copertura dell'agriturismo anche per I danni a veicoli a motore, roulotte e campers di proprietà dei clienti nonché per I danni derivanti dalla esistenza di un parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici, ferma l'esclusione di parchi avventura e per i danni dalla prestazione di servizi di intrattenimento e sorveglianza di minori.
Equitazione e ippoturismo	Consente di rendere operante la copertura dell'agriturismo anche per I danni derivanti dalla gestione di un maneggio.
RC Malattie Professionali	Consente di estendere la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle malattie professionali.

IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Estensione in USA, Canada e Messico	Consente di rendere operante la copertura anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA, Canada e Messico nel periodo di efficacia della garanzia.
Garanzia ritiro prodotti	Consente di estendere la garanzia: <ul style="list-style-type: none"> - alle spese per operazioni di ritiro prodotti compiute direttamente dall'Assicurato o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati - a quanto l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti assicurati sono entrati a fare parte quali componenti.
Estensione ritiro prodotti per contaminazione dolosa	Consente di estendere la garanzia ritiro prodotti alle spese per le operazioni di ritiro conseguente a contaminazione intenzionale da chiunque effettuata, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Vertenze contrattuali con i clienti, solo fase stragiudiziale - Recupero crediti	Consente di estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato con i clienti limitatamente alla fase stragiudiziale (fino a 3 vertenze all'anno).
Vertenze contrattuali con i clienti, anche fase giudiziale - Recupero crediti	Consente di estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato sia in fase stragiudiziale (fino a 3 denunce all'anno) sia in fase giudiziale (fino a 1 denuncia all'anno).



Che cosa NON è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO AZIENDA

<p>La garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone, a prestatori di lavoro e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro.</p> <p>Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi o per danni a cose dei clienti dell'agriturismo) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.</p> <p>La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 1.1 - Franchigia fissa per danni a cose (come indicata nella scheda Riepilogativa)• Art. 1.2 - Danni da spargimento acqua: franchigia euro 200,00 per sinistro• Art. 1.2 - Danni a cose dei clienti dell'agriturismo: scoperto 10% minimo euro 250,00 per cliente• Art. 1.2 - Danni a cose da scambio di servizi: scoperto 20% minimo euro 350,00 per sinistro• Art. 1.2 - Danni da incendio presso terzi: scoperto 10% minimo euro 250,00 per sinistro <p>Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.</p>

IN ACCORDO – GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

La garanzia prevede specifici massimali per i danni a cose e per i danni da interruzione di attività nonché degli specifici massimali per sinistro e per anno

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.

La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 – Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Esportazione occulta in USA, Canada e Messico: scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Danni al prodotto finito: scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Danni da muffe: scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE AZIENDA

La garanzia prevede specifici massimali per sinistro e per anno.

Per talune vertenze (es. per le controversie su incentivi fiscali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.

La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.2 – Vertenze in genere: solo se di valore superiore a euro 500,00

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Responsabilità Civile - Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia: <ul style="list-style-type: none">- la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;- il numero di polizza e il nominativo del Contraente Protezione Legale – L'Assicurato può fare denuncia <ul style="list-style-type: none">• telefonica al n. verde 800.22.11.33 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00;• scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Per la Garanzia Protezione legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Patrimonio è rivolto ai titolari delle imprese agricole che hanno il bisogno di tutelare il patrimonio aziendale da perdite economiche conseguenti a spese per vertenze ed a obblighi risarcitori.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
----------------------------------	--

All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
-------------------	--

Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
-------------------------------	--

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Garanzia Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – posta elettronica certificata: dasdifesa legale@pec.das.it
--	---

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro Azienda
- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile Prodotti
- In Accordo - Garanzia Protezione Legale Azienda

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali, se ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Agriturismo	Attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia. Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Appaltatori, subappaltatori	Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: <ul style="list-style-type: none"> - il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'art. 2222 del Codice Civile; - il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Attività dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.

Azienda agricola	Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola assicurata, territorialmente individuata e delimitata.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico" .
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico" .
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Sono compresi i lavoratori stagionali, se risultanti in polizza. Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, artigiani, appaltatori e subappaltatori e i loro dipendenti nonchè i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestatori di lavoro stagionale	I prestatori di lavoro stagionale svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.
Scoperto	Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i dati informatici e Software ma non i dati stessi.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.

Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.



IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - AZIENDA

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)	Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi".
Agricoltura sociale/fattorie sociali	Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, - impianti sportivi annessi all'agriturismo.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Lavori non agricoli	Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario.
Macchine agricole	Macchine agricole così come definite dall'art. 57 del Codice della Strada lett. a) compresi, se di serie, gli optional e gli accessori anche audio- fono-visivi, il tutto sempreché stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente.
Mezzi agricoli	Veicoli così come definiti dall'art. 57 del Codice della Strada, carri, calessi e carrozze destinati ad essere impiegati nell'attività agricola.
Numero di coperti	Il numero di coperti dell'agriturismo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Numero di posti letto	Il numero di posti letto dell'agriturismo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, raccolte e collezioni che secondo i valori del mercato di riferimento sono da considerare di pregio.

Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: <ul style="list-style-type: none">- del gelo;- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
----------------	---



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale occorso nell'esercizio dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti nonché da lavoratori occasionali a voucher, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.**

La copertura è valida per l'esercizio dell'attività dichiarata presso le ubicazioni aziendali indicate nella Scheda Riepilogativa ed in eventuali ulteriori fondi o ubicazioni che si trovano all'interno della stessa regione o delle regioni limitrofe.

Si considerano in copertura eventuali attività inerenti ad una o più filiere secondarie **solo se, al momento del sinistro, il relativo fatturato complessivo non supera il 20% di quello totale dell'azienda.**

Responsabilità Civile dell'Azienda Agricola

La garanzia è operante per i rischi della proprietà e conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività agricole indicate nella Scheda Riepilogativa nonché di eventuali attività accessorie sempre relative a coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

- a) il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- b) l'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
- c) l'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
- d) le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti fuori dall'azienda nonché la partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali;**
- e) nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione **vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;**
- f) i lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
- g) l'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
- h) la committenza di servizi finalizzati all'attività assicurata, come a titolo esemplificativo la pulizia dei locali o terreni dell'azienda e la riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché il servizio di vigilanza in azienda, **a**



condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;

- i) la committenza, per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.
- j) la gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
- k) la proprietà, l'uso e la manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- l) il servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- m) l'uso e la circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
- n) l'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, la garanzia **opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.**

Responsabilità civile dell'agriturismo

La garanzia comprende i rischi derivanti **dall'esercizio dell'attività agrituristica, attraverso la ricezione e l'ospitalità** in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- a) all'organizzazione, anche fuori dall'azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, **ad esclusione dell'equitazione.** La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
- b) alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, **purché gestiti all'interno dell'azienda ed esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e ad esclusione di gonfiabili, tappeti elastici e parchi avventura;**
- c) al trasporto dei clienti dell'agriturismo in azienda mediante l'uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
- d) al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
- e) il noleggio di biciclette, anche a pedalata assistita, **limitatamente ai danni corporali** dai quali sia derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i rischi derivanti dallo svolgimento di attività di alloggio, campeggio, ristorazione e annesse attività ludiche, ricreative e sportive.

La garanzia non comprende la responsabilità imputabile alla proprietà, o altro diritto reale, di immobili e dei beni mobili utilizzati per la conduzione dell'azienda di proprietà di terzi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono franchigie o scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.



Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso.

Conduzione dei beni aziendali

La garanzia comprende i danni provocati dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali:

- fabbricati,
- terreni, serre e piante nonché, se ad uso privato, di strade, ponti, canali, bacini per la raccolta d'acqua e altre opere in muratura;
- macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione su strade pubbliche;**
- macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- attrezzature,
- bestiame, animali domestici, da guardia e da cortile,
- impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche,**
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile **al servizio esclusivo dell'azienda.**

La garanzia opera anche per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna non attribuibili alla proprietà dell'azienda, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Danni da circolazione di veicoli in azienda

La garanzia comprende i danni da circolazione provocati, **all'interno delle sole aree aziendali private equiparate alle aree pubbliche**, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, **fermo quanto previsto all'art.**

3.1 "Limiti di copertura", punto 7.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:



- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Abilitazione scaduta

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 3, l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti **dall'impiego di mezzi agricoli se l'abilitazione obbligatoria alla conduzione – patentino/attestato di formazione – risulta scaduta da non più di 6 (sei) mesi.**

Proprietà dei beni aziendali

La garanzia comprende i danni provocati dalla **proprietà** dei beni dell'azienda quali:

- fabbricati,
- terreni, serre e piante nonché, se ad uso privato, di strade, ponti, canali, bacini per la raccolta d'acqua e altre opere in muratura;
- macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione su strade pubbliche;**
- macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- attrezzature,
- bestiame, animali domestici, da guardia e da cortile,
- impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche,**
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile **al servizio esclusivo dell'azienda.**

Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna attribuibili alla proprietà dei beni aziendali, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Se le figure di proprietario e conduttore non coincidono e il proprietario dei fondi e fabbricati aziendali è legato all'Assicurato da un rapporto di parentela entro il secondo grado, l'assicurazione vale anche per i rischi della proprietà degli stessi.

Che cosa non è assicurato

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata.

Committenza lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria e di sistemazione agraria/fondiarie, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati in azienda.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime¹.

Tale estensione di garanzia opera se **i lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi agli prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Agricoltura di precisione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di mezzi agricoli che operano, all'interno della superficie aziendale, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di



tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

A parziale deroga dell'art. 3.1" Limiti di copertura", punto 8, l'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (**droni-UAS**), **aventi massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg**, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'azienda agricola assicurata ed **esclusivamente finalizzate all'attività agricola**.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i **danni subiti dai droni**, a chiunque appartengono.

Inoltre, la garanzia non opera per i danni:

- causati da piloti o da istruttori **non in possesso di valide licenze ed abilitazioni**;
- causati da droni **non in regola** con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- verificatisi mentre il drone si trova **fuori del controllo visivo** e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- verificatisi in **occasione di dirottamento** forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscono **senza il consenso del Proprietario**;
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di **primato, gare e competizioni** di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- causati a cose che l'Assicurato abbia in **custodia** a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati direttamente o indirettamente **dalle sementi e/o sostanze chimiche** e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 200.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Agricoltura sociale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Come opera la copertura

La garanzia è operante solo se le attività sono svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Smercio prodotti

La garanzia comprende i danni causati dall'assaggio e dalla vendita di prodotti derivanti dalle attività di trasformazione, manipolazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o dalla silvicoltura.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità della garanzia e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente dall'Assicurato al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), compresi i danni da difetto originario **esclusivamente per i prodotti dell'azienda, lavorati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.**



Trattamenti agricoli

La garanzia comprende i danni causati in occasione di trattamenti chimici **effettuati nell'azienda agricola**.

Sono **compresi** i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.

Stazioni di monta

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da contagio.

Trasferimento di animali

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto.

Apicoltura

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi.

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e se l'attività è svolta nel rispetto della normativa vigente.

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi i danni derivanti da:**

- **circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.**
- **qualsunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.**

Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico

La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Si intendono inclusi i danni ai veicoli di terzi parcheggiati in azienda, inclusi i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed **esclusi i veicoli dei clienti dell'agriturismo**.

La garanzia comprende, inoltre, i danni a **mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi** e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi i danni derivanti da:**

- **furto,**
- **incendio,**
- **mancato uso o mancata disponibilità,**
- **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi o soggette ad operazioni di carico e scarico.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 50.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni a cose dei clienti dell'agriturismo

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato deve rispondere verso i clienti dell'agriturismo per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate².

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi dalla garanzia:**

- **i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili,**
- **valori, preziosi,**
- **veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**



Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro e con i seguenti limiti:

- cose consegnate: minimo scoperto 250,00 euro per cliente, massimo risarcimento 5.000,00 euro per cliente
- cose non consegnate: minimo scoperto 250,00 euro per cliente, massimo risarcimento 2.500,00 euro per cliente

I componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Danni a cose da scambio di servizi

La garanzia comprende i danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di servizi tra piccoli agricoltori **con uso di mezzi agricoli**.³

Come opera la copertura

La garanzia opera esclusivamente a seguito di **rottura accidentale** - non dovuta ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni dei mezzi o attrezzature impiegati dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 350,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da incendio presso terzi

A parziale deroga di quanto indicato all'art.3.1 "Limiti di copertura" punto 15, la garanzia comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute quando svolge attività agricole presso terzi rientranti in copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da latte alterato

Premesso che:

- il latte assicurato viene consegnato sfuso al trasportatore e da quest'ultimo, tramite cisterne frigorifere, trasportato fino al caseificio;
- ciascun trasporto può contenere il prodotto conferito da diversi produttori;

la garanzia comprende i danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte che ha subito **un'alterazione esclusivamente causata da:**

- comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente,
- contaminazione del latte da sostanze chimiche anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il contenitore (o la cisterna),
- presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate,

ferma la disponibilità dei campioni del prodotto assicurato conferito da cui emerga la comprovata alterazione dello stesso e ferma la prova, da parte del terzo danneggiato, che il latte alterato è stato smaltito interamente e/o non è stato oggetto di parziale recupero.

Come opera la copertura

Sono in copertura i seguenti **danni:**

- a) il danno diretto cagionato agli altri soci produttori conferenti e alla cooperativa a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna. Il **danno è commisurato al prezzo di conferimento del latte;**
- b) il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o più conferenti per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonché le spese di pulizia della stessa.

Che cosa non è assicurato

Dall'assicurazione resta sempre escluso il socio danneggiante nonché il controvalore del prodotto alterato e le relative spese di smaltimento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.



Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne derivano danni materiali o corporali a terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,
- per il valore intrinseco dei Dati informatici,
- per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,
- danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti dell'agriturismo, diverse da Dati informatici, la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della opzione "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", il presente art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti da propri prestatori di lavoro, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro **se l'Assicurato è in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai dipendenti.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione si intende operante **esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

Sono salvi differenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti da garanzie opzionali e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errata interpretazione INAIL

La garanzia si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, solo se detta interpretazione **non deriva da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Scambio di manodopera

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di **altre aziende agricole**, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso.⁴

Ulteriori prestatori di lavoro

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i lavoratori occasionali a voucher, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti in regola con l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro comprendono la responsabilità civile personale degli Addetti per i danni risarciti a termini delle garanzie medesime.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti per danni involontariamente causati a terzi o agli altri Addetti in occasione di attività aziendali in relazione alle quali non sussiste responsabilità



dell'Assicurato solo se dall'evento sono derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime⁵.

La garanzia comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, ferma l'esclusione di cui all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 4.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie RCT e RCO sono prestate anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio di un soggetto diverso dagli Addetti che risulti assicurato in termini di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **esplosivi**: detenzione e/o impiego;
3. attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come **ambienti sospetti di inquinamento** o confinati (D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011);
4. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente;
5. **onde elettromagnetiche** o campi elettromagnetici per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni causati da:

6. lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. "**airside area**" degli aeroporti e comunque i **danni agli aeromobili** nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
7. inondazioni e alluvioni;
8. **direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;**
9. **atto cyber;**
10. **organizzazione di gare e competizioni sportive in genere**

Sono altresì **esclusi i risarcimenti a carattere punitivo** (punitive exemplary damages).

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- c) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lett. d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro **partecipazione manuale all'attività assicurata**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale art. 7.1 "Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati".



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura



Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi**, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Smercio di prodotti" e "Danni da latte alterato" e dall'art. 7.1 Garanzie Opzionali "RC prodotti naturali non trasformati";
2. **furto, smarrimento ed errata consegna; salvo quanto** previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Danni a cose dei clienti dell'agriturismo";
3. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano **condotti** o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Abilitazione scaduta";
4. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'art.1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza;
5. **trattamenti chimici effettuati al di fuori dell'azienda e comunque** quelli che non sono consentiti dalla legge, **salvo quanto previsto** dall' art. 7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
6. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione";
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli** a motore su **strade** pubbliche o su aree a esse equiparate nonché proprietà e/o navigazione di natanti o imbarcazioni a motore relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Macchine agricole eccedenti la sagoma limite";
8. **proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo**, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 del Codice della Navigazione, salvo quanto previsto all'Art 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Agricoltura di precisione";
9. **proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune** e simili, salvo quanto previsto all'art.1.2 Garanzia **Responsabilità** Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Conduzione beni aziendali" e "Proprietà beni aziendali";
10. alle **persone** comunque **trasportate sui mezzi** agricoli e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati";
11. **causati da o dovuti a impianti di produzione di energia non ad uso aziendale**, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile" e "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
12. **incidente cyber**, salvo quanto **previsto** dall'art.2.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Danno da Incidente Cyber".

Sono esclusi i danni alle cose di terzi:

13. **che l'Assicurato detiene o possiede** a qualsiasi titolo, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni a cose dei clienti dell'agriturismo" e dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni a cose in consegna in custodia e dei prestatori di lavoro";
14. **sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse**, salvo quanto previsto dall' art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico" e dall'art. 7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
15. **derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'art.1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni da incendio presso terzi" e dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";

Danni causati:

16. alle **condutture e/o agli impianti** sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a **vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno** da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto dall'Art 7.1 Garanzie Opzionali "Danni a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti".





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Stati d'Europa ed è estesa al mondo intero in caso di:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

La garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale nel mondo intero.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato anche sulla base dei seguenti parametri:

- numero di ettari di superficie aziendale
- numero complessivo di capi avicoli
- numero complessivo di capi di altre tipologie di animali
- numero dei relativi posti letto e/o coperti e/o cavalli dell'attività agrituristica
- numero di addetti (esclusi stagionali)

dichiarati dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tali parametri, unitamente a quella della filiera di attività, della zona geografica di ubicazione e della presenza di prestatori di lavoro stagionali, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento dei parametri del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, uno o più dei parametri come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Se i dati come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero dei dati riportati in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello dei dati aggiornati**.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento dei dati in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia



Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti

A parziale modifica dell'art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale e a parziale deroga dell'art.3.1 "Limiti di copertura" punti, 5, 11, 14, 15 e 16, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi **con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda.**

ESEMPI

Le attività sono quelle **connesse per legge a quella agricola**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- prestazioni agromeccaniche,
- manutenzione di aree verdi,
- pulizia di strade,
- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio,
- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ad eccezione dell'agriturismo,
- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, **solo se entrambe le produzioni sono provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.**

Che cosa non è assicurato

Si intendono comunque **esclusi i lavori svolti in aeree aeroportuali.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di:

- danni a condutture e impianti entrambi sotterranei;
- danni conseguenti all'uso di fitofarmaci consentiti dalla legge;
- danni indiretti da interruzione o sospensione dell'attività;
- danni derivati dall'uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti;
- danni da incendio a cose altrui;
- cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso possono essere rimosse

questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati

1) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. e), **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime⁶, e se i danni sono ascrivibili all'Assicurato**, sono considerati terzi:

- i titolari e i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e appaltatrici nonché clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, **in via occasionale**, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- coloro che prestano, **in via occasionale**, la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, se **i danni sono conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.**

2) A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 10, e dell'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. e), l'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sui mezzi agricoli, sui relativi rimorchi nonché sulle macchine operatrici in uso all'azienda anche quando il trasporto non è conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo. **La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime.⁷**

Come opera la copertura

La garanzia di cui al punto 2) si intende valida **esclusivamente** quando

- **i danni sono conseguenti a fatti di cui l'Assicurato è responsabile;**
- **i danni sono relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;**
- **se trattasi di Macchine agricole, risultano di proprietà dell'azienda agricola e regolarmente assicurate con**



Generali Italia per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura di cui al punto 2) viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni a cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 13, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese quelle esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **esclusi i danni da contagio di animali.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Persone non considerate terzi", lett. d., l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi i danni:**

- subiti da **veicoli in genere e da natanti e cose in essi contenute;**
- **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**
- **a valori e preziosi;**
- **a cose dei clienti dell'agriturismo.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 16, la garanzia è estesa ai:

- danni a **condutture** e impianti entrambi sotterranei;
- danni a fabbricati e cose in genere, dovuti a **cedimento o franamento** del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- danni determinati da lavori di **scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.** I danni in superficie sono compresi in garanzia **solo se manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

RC prodotti naturali non trasformati

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 1, l'assicurazione è estesa ai danni **da difetto dei prodotti naturali** del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - **che non hanno subito trasformazioni** - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di **produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001**, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.

La garanzia comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti **OGM** (organismi geneticamente modificati).

Come opera la copertura

La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione relativamente a prodotti consegnati a terzi nel medesimo periodo.

Sono parificati alla trasformazione il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendono difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creano un affidamento circa la sua sicurezza.

Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi USA e Canada e Messico** e per i danni ovunque verificatisi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per:

- i danni derivanti dalla **contaminazione con OGM delle coltivazioni in campo;**
- i danni riconducibili a **violazioni di leggi, norme o regole vincolanti** in materia di sicurezza dei prodotti;
- i danni derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti dalla **vendita di latte fuori dall'azienda o comunque dal conferimento a terzi.**

Sono esclusi:



- i **danni punitivi** (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
- **le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile

A parziale deroga dell'art. 3.1 Limiti di copertura punto 11, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, **non** a esclusivo uso dell'azienda, **con potenza massima di 200 kwp.**

Come opera la copertura

La garanzia opera **a condizione che gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati **installati a norma di legge** e che l'Assicurato esegua la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; Generali Italia si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Macchine agricole eccedenti la sagoma limite

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 7, la garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

- a) **risultino fuori sagoma;**
- b) **eccedano la massa limite** a norma delle disposizioni del Codice della strada;
- c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, **i requisiti di idoneità tecnica** alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

Come opera la copertura

La garanzia è operante solo se:

- i danni sono conseguenti a fatti di cui **l'Assicurato sia responsabile;**
- i danni sono relativi a operazioni svolte **nell'ambito dell'attività assicurata;**
- le Macchine agricole risultano di proprietà dell'azienda agricola e regolarmente assicurate con Generali Italia per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 6, la garanzia è estesa ai danni a terzi per **morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose** in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento **improvviso ed accidentale.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

La garanzia vale anche per il rimborso delle **spese di neutralizzazione** o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.

Come opera la copertura

La garanzia è subordinata alla **presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.** L'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso a Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errato trattamento dei dati personali

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del D.Lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018



(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo, ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.**

A parziale deroga all'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non opera**:

- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**
- **per il valore intrinseco dei Dati informatici,**
- **per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente - diverso dalla perdita patrimoniale - determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,**
- **danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Veicoli in sosta e animazione per minori

A integrazione della garanzia "Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico e scarico", la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a veicoli a motore, roulettes e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da furto, incendio, mancato uso o mancata disponibilità e quelli alle cose in essi contenute.

Inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla esistenza di un parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici, **ferma l'esclusione di parchi avventura**, e dalla prestazione in favore dei clienti dell'agriturismo di un servizio di **intrattenimento e sorveglianza di minori**. La garanzia comprende sia i danni cagionati a terzi dai minori sia quelli subiti dagli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata per ogni Sinistro con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Equitazione e ippoturismo

La garanzia Responsabilità Civile dell'Agriturismo è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio **esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con il numero di cavalli indicati nella Scheda Riepilogativa, anche con scuola di equitazione.**

La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti dai cavalli.

Ci sono limiti di copertura

I danni subiti da coloro che cavalcano gli animali, se dell'evento risulta responsabile l'Assicurato, sono compresi, limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime.⁸

Per i danni a cose la copertura viene prestata con applicazione della Franchigia per ogni danneggiato indicata nella Scheda Riepilogativa.

RCO con franchigia fissa

A parziale modifica dell'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, l'assicurazione, **limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38**, si intende operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. **Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Malattie professionali



La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

Come opera la copertura

La garanzia vale se:

- le malattie **si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza**
- e in conseguenza di fatti colposi originatisi **durante il periodo dell'assicurazione e/o nei 6 (sei) mesi precedenti alla data di effetto del contratto**, se vengono denunciati a Generali Italia in corso di contratto.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente pari al 6% e fino a concorrenza del 50% del massimale per prestatore di lavoro con massimo di 1.000.000,00 euro per anno assicurativo.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare **immediatamente** a Generali Italia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Che cosa non è assicurato

Ferme le esclusioni di carattere generale, sono escluse:

- **silicosi, ipoacusie conclamate;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **malattie professionali provocate da comportamenti vessatori** quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione, inoltre, non vale per:

- **i prestatori di lavoro per i quali si è manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;**
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprende accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;**
- **le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Art. 583 del Codice Penale

² Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile

³ Art. 2139 del Codice Civile

⁴ Art. 2139 del Codice Civile

⁵ Art. 583 del Codice Penale

⁶ Art. 583 del Codice Penale

⁷ Art. 583 del Codice Penale

⁸ Art. 583 del Codice Penale

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Prodotto finito	Il bene nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.
Produttore finale	Ai fini della Garanzia Ritiro Prodotti - Ritiro prodotti indiretto, il produttore di prodotti finiti.
Ritiro prodotti diretto	Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.
Ritiro prodotti indiretto	La richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.
Sinistro	La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata la garanzia medesima.
Sinistro in serie	Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi anche nel caso di una pluralità di danneggiati e in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato. Il sinistro in serie si considera avvenuto nel momento in cui si sia verificato il primo Sinistro.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura in generale

Generali Italia garantisce l'Assicurato di quanto egli è tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella Scheda Riepilogativa, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso riveste in Italia la **qualifica di produttore**, come risultante dalle dichiarazioni precontrattuali, dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

La garanzia comprende anche i danni causati da:

- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione.

Prodotti diversi da quelli dichiarati

Se, oltre al prodotto dichiarato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato ne produce un altro, la garanzia è valida anche per quest'ultimo **solo se, al momento del sinistro, il relativo fatturato:**

- **risulta compreso in quello totale dichiarato, preso come parametro del premio;**
- **non supera il 15% del fatturato totale dichiarato.**

Vincolo di solidarietà

La garanzia è valida **esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato**, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli può derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Dal momento che il sinistro derivante da errata o difettosa conservazione è indennizzabile anche dalla garanzia prevista dall'art.1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica “Smercio prodotti” della copertura “RCT-O Azienda”, **si conviene che i massimali e i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dalle due garanzie non sono cumulabili tra loro** ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.



Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende anche i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dello specifico massimale indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Esportazione occulta in USA, Canada e Messico

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico provocati da prodotti assicurati se non direttamente consegnati dall'Assicurato nei predetti Paesi bensì conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (**esportazione indiretta o occulta**).

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni al prodotto finito

La garanzia comprende anche i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provocano ad altro componente o al prodotto finito.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni da organismi geneticamente modificati

La garanzia comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti assicurati con prodotti di terzi contenenti OGM (**organismi geneticamente modificati**).

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni derivanti dalla contaminazione delle coltivazioni in campo.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del minor importo tra il 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa e l'importo di 150.000,00 euro. Inoltre, viene applicato uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro per Sinistro.

Danni da muffe

La garanzia vale anche per i danni cagionati da prodotti alimentari assicurati derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, **solo se risultano rispettate le norme in vigore sulla sicurezza alimentare.**

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni derivanti da micotossine.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa, fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni da latte alterato

La garanzia comprende i danni che il latte assicurato cagiona al latte conferito a terzi in cisterna **esclusivamente a seguito di alterazione dello stesso causata da:**

- comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente;
- contaminazione del latte da sostanze chimiche anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il contenitore (o la cisterna);
- presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate;

ferma la prova documentata, da parte del terzo danneggiato, che il latte alterato è stato smaltito interamente e/o non è stato oggetto di recupero neppure parziale.



Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo di 15.000,00 euro per Sinistro e anno, fermi gli ulteriori limiti previsti nella Scheda Riepilogativa.

Spese di igienizzazione e smaltimento di imballaggi

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.

La garanzia opera solo se le spese sono regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute, anche in assenza dell'ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.

Che cosa non è assicurato

Dall'assicurazione sono sempre esclusi i danni da contaminazione dolosa del prodotto.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo di 3.000,00 euro per Sinistro e anno, fermi gli ulteriori limiti previsti nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne deriva un difetto del prodotto che causa danni materiali o corporali a terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non opera per:

1. le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
2. le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
3. i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
4. le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
5. i danni da mancata o anormale produzione del freddo;
6. danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
7. la violazione di brevetti o marchi;
8. danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
9. danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
10. danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
11. danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
12. danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
13. danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. danni derivanti da micotossine;
15. danni derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;
16. danni conseguenti ad Atto cyber.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che



risultano dal certificato di Stato di Famiglia;

- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- c) le Società qualificabili come **controllanti, controllate, collegate** rispetto all'Assicurato in base all'art. 2359 del Codice Civile nonché gli Amministratori delle stesse.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non opera per:

1. **le spese e oneri** per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie opzionali "Garanzia ritiro prodotti";
2. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per **ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno**, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate da Generali Italia;
3. danni **derivanti da ingegneria genetica o bioingegneria** salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica "Danni da organismi geneticamente modificati";
4. **Danni da Incidente cyber** salvo quanto previsto dall' art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica "Danno da Incidente cyber".



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo, **esclusi USA, Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Prodotti è calcolato anche sulla base del Fatturato annuo - relativo ai prodotti oggetto di assicurazione, con esclusione di quelli consegnati nei territori di USA, Canada e Messico, previsto per il periodo di durata dell'assicurazione - dichiarato dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tale parametro, unitamente a quella della tipologia dei prodotti, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del parametro del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, il parametro come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia il dato aggiornato **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Se il dato come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il dato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello aggiornato**.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.



Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio".

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Certificazione di qualità

Se l'Assicurato ha documentato di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, Generali Italia concede uno sconto del premio di tariffa.

Lo sconto è annullato se la certificazione non è rinnovata.

L'Assicurato deve:

1. comunicare a Generali Italia le eventuali modifiche rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni precontrattuali **entro il termine di 60 giorni** dalla data in cui si è verificata la circostanza;
2. pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi si applica quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato **per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** anche se relative a prodotti consegnati a terzi prima di tale periodo.

Come opera la copertura

La garanzia opera in base alla dichiarazione resa in polizza circa l'assenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, "sinistro in serie", anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Come opera la garanzia in “regime di richiesta di risarcimento – claims made”?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in “regime di richiesta di risarcimento – claims made” in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Esclusione retroattività

In deroga all'art. 6.1 “Operatività della garanzia” se nella Scheda Riepilogativa risulta indicata la clausola “Esclusione retroattività”, la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della garanzia relativamente a **prodotti consegnati a terzi durante lo stesso periodo**.

Estensione in USA, Canada e Messico

La presente estensione è valida solo se il **fatturato relativo ai prodotti esportati in USA, Canada e Messico**, rispetto al fatturato dichiarato dal Contraente, **non supera la percentuale del 40% dello stesso e comunque non supera l'importo massimo di 250.000,00 euro**.

A parziale deroga dell'art. 4.1 “Validità territoriale”, l'assicurazione è estesa:

- anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA, Canada e Messico per i danni ovunque verificatisi;
- **solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione.**

Come opera la copertura

Il Contraente si impegna a comunicare a Generali Italia se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA, Canada e Messico, rispetto al fatturato dichiarato del Contraente, supera la **percentuale del 40%** o, se inferiore, **la soglia massima di 250.000,00 euro**. In tal caso **Generali Italia può recedere dalla presente estensione opzionale alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni**.

Ci sono limiti di copertura



Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Garanzia Ritiro Prodotti

RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 1, Generali Italia si obbliga a coprire le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro messa in circolazione a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato è responsabile se:

- tali prodotti hanno causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- sussiste la documentata possibilità che tali prodotti possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti è stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussiste un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

L'assicurazione opera per le spese delle operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e/o imposte dalle autorità e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, solo se i relativi costi sono sostenuti dall'Assicurato stesso.

Questa garanzia copre esclusivamente le spese:

1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
3. per l'analisi del prodotto Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un periodo massimo di 3 (tre) mesi;
5. per la distruzione dei prodotti assicurati, solo se la stessa è ordinata dall'Autorità competente, oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti assicurati presso il consumatore finale, solo se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Come opera la copertura

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati a Generali Italia durante il periodo di efficacia della garanzia stessa, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre 12 (dodici) mesi dopo la suddetta cessazione.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte;
2. descritti in polizza solo se sono entrati a far parte di altri prodotti e non sono da essi scindibili;
3. che sono direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
4. che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
5. immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;
6. in cui sia presente amianto;
7. correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.

Sono escluse dalla garanzia:

8. le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
9. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;

Sono esclusi



10. il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti;
11. le multe, le ammende e le penalità in genere.

RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, solo se:**

- tali prodotti hanno causato un danno a terzi consistente in **morte o lesioni personali**;
- sussiste la **documentata possibilità** che tali prodotti possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti è stato **ordinato dall'autorità competente**, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussiste un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato è responsabile.

Questa garanzia **copre esclusivamente le spese:**

1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti
3. per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti; le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un periodo **massimo di 3 (tre) mesi**;
5. per la distruzione dei prodotti finiti, solo se la stessa è ordinata dall'Autorità competente, oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale, solo se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Come opera la copertura

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, solo se i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, sono stati messi in circolazione nello stesso periodo.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggono **non oltre 12 (dodici) mesi dopo la suddetta cessazione.**

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. **diretto dei prodotti descritti in polizza;**
2. **diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte;**
3. **che sono direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
4. **che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**
5. **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
6. **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati;**

Sono esclusi dalla garanzia, sempre e comunque, gli importi qui indicati:

7. **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;**
8. **le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;**
9. **le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.**

Sono esclusi



10. il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti;
11. le multe, le ammende e le penalità in genere.

NORME COMUNI PER LE GARANZIE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRECTO

Dove vale la copertura?

La garanzia vale per le operazioni di ritiro effettuate in tutti gli Stati d'Europa.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, le Parti si obbligano a conferire, con **scrittura privata**, mandato di decidere se ed in quale misura sono dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti.

Ogni Parte deve indicare il proprio perito; il terzo è scelto di comune accordo, altrimenti la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio - ovvero il luogo ove ha sede Generali Italia o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso).

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e **sono obbligatorie per le Parti** anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il massimale viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti.

In nessun caso Generali Italia risponde per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protrae oltre il periodo di assicurazione.

Estensione ritiro prodotti diretto da contaminazione dolosa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. art. 7.1 Garanzie Opzionali "Garanzia Ritiro Prodotti" punto 9 di "Che cosa non è assicurato", l'estensione Ritiro Prodotti Diretto comprende anche le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **ferma l'esclusione del dolo dell'Assicurato stesso o delle persone che si trovano, rispetto allo stesso, in uno dei rapporti di cui alle lett. a) e b) dell'art.2.2 "Persone non considerate terzi"**.

Ci sono limiti di copertura

I limiti di copertura restano quelli indicati per la Garanzia Ritiro Prodotti.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato dell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona – PEC dasdifesaalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800-112233** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il comportamento compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Sinistro	Il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o ne prevengono una che potrebbe nascere.



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività agricola e agrituristica che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono **esclusivamente**:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;



- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, solo se sono state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientri in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 10 ore lavorative

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 1000,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Non sono comprese le seguenti spese:

- le spese rimborsate dalla controparte; se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni;
- le spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà⁹;
- le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le norme sulla gestione del Sinistro; in particolare, non vengono rimborsate le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio e le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:



- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
- c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso il cui giudizio si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;**
- e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
 - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e D. Lgs. 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
- f) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati e i lavori inerenti a ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;
- g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le vertenze con le Agenzie di viaggi e Tour Operator in relazione alla sola fornitura di servizi al Contraente; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

Ci sono limiti di copertura

Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

- i) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa e solo se sussiste regolarità contributiva;
- j) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL- ENPAIA) relative alla posizione previdenziale/assistenziale degli Assicurati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro.

Vertenze da circolazione

La garanzia è estesa agli eventi derivanti dalla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida o circolazione di veicoli a motore, escluse le Macchine agricole, utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata per:

- a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b) difendersi in un procedimento penale;
- c) ottenere il dissequestro del veicolo a motore, sempre che il sequestro sia dovuto a fatto derivante dalla circolazione;
- d) ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente a seguito di un caso assicurativo della circolazione che ha provocato vittime o feriti.

Come opera l'assicurazione

La garanzia opera solo se i veicoli sono guidati da Assicurati o da altra persona autorizzata dal Contraente ed abilitata alla guida a norma di legge.



Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis/590 bis del Codice Penale), la garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) se viene accertato un tasso alcolemico **non superiore a 1,50 g/l**. In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante:

- **se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;** l'esclusione non vale se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- **in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove,** salvo che si tratta di gare di pura regolarità autorizzate dall'ACI, oppure derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzione, atti di vandalismo o risse alle quali l'Assicurato ha preso parte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Garanzia Controversie su incentivi Fiscali

Generali Italia tutela i diritti dell'azienda assicurata in relazione alla mancata erogazione di incentivi e contributi per avviare una nuova attività agricola o alla mancata erogazione di incentivi e contributi per macchinari e attrezzature, come disciplinato dalla Legge n. 135/97 e successive modifiche e integrazioni.

Come opera la copertura

La garanzia opera per l'erogazione della consulenza legale svolta direttamente da DAS o da un professionista da essa incaricato per la verifica dei criteri di ammissione alla graduatoria. Se la consulenza ne accerta i presupposti, Generali Italia garantisce le spese previste per presentare il ricorso e la successiva azione.

Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Ci sono limiti di copertura

In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento, fino all'importo massimo di 5.000,00 euro per sinistro, limitatamente ad 1 (uno) caso all'anno.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- diritto tributario e fiscale;**
- contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;**
- rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;**
- rapporti con Società di assicurazione;**
- svolgimento di ogni attività medico – infermieristica;**
- sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;**
- diritto di famiglia, successioni e donazioni;**
- rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;**
- derivante da Atto Cyber;**
- beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;**



- k) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento, disastro ecologico.
l) svolgimento di attività di alloggio, campeggio, ristorazione e annesse attività ludiche, ricreative e sportive.
Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, solo se l'Assicurato non può portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, salvo che sia prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciati con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- b) materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- c) diritto amministrativo;
- d) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- e) pretese e vertenze di lavoro;
- f) procedure arbitrali.
- g) circolazione di veicoli a motore, navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- h) circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:
 - la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;
- i) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - in caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro o se tale Garanzia non è in regola con il pagamento dei premi.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 lett. e).



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato anche sulla base del numero di ettari di superficie aziendale dichiarato dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tale parametro, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente,



anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del parametro del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, il parametro come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Se il dato come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero del dato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del dato aggiornato**.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del dato in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Protezione Legale si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia e precisamente:**

- a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
- b) **dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;**

solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro un anno dalla cessazione del presente contratto.

Quando opera la garanzia?

Esempio 1:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro non è in copertura

Esempio 2:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di danno extra contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro è in copertura

Esempio 3:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 maggio 2023

Il sinistro è in copertura perché sono trascorsi 90 giorni dalla decorrenza previsti

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede **penale**: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede **civile**: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede **amministrativa**: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del



Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione come opera la garanzia?

Esempio:

- la polizza X decorre dal 10 gennaio 2023 con massimale di euro 10.000
- la polizza Y sostituisce la polizza X dal 10 marzo 2023 con massimale di euro 15.000
- entrambe le polizze prevedono la copertura per inadempimento contrattuale
- il sinistro per inadempimento contrattuale si verifica il 31 maggio 2023
- la polizza Y opera in quanto il sinistro è avvenuto oltre 90 giorni dalla decorrenza della polizza X con il massimale di euro 10.000

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.

Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata ovvero se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 del Codice Civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. **In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.**

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Vertenze contrattuali con Clienti solo fase stragiudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali con valore in lite superiore a 500,00 euro relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.

Vertenze contrattuali con Clienti con fase giudiziale - Recupero crediti



La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali con **valore in lite superiore a 500,00 euro** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

- a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
- b) per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato con il Cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.

Si precisa che se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

⁹ Art. 1292 del Codice civile

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

L'attivazione della garanzia Responsabilità Civile Prodotti è subordinata all'attivazione della Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e l'eventuale disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione della prima.

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.

Come opera la perdita dello sconto?

Esempio:

- il premio della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è pari a euro 100,00
- il premio della garanzia Incendio è pari a euro 200
- il premio di entrambe le garanzie acquistate congiuntamente è pari a euro 270 di cui 90 euro per la garanzia Responsabilità Civile e 180 euro per la garanzia Incendio.

In caso di disattivazione della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, il premio della residua garanzia di Incendio diventa euro 200 ossia senza lo sconto.



Che obblighi ho?

Art. 1.2 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**.¹⁰

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente richieste** o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di **responsabilità**, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro¹¹ comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia:

- **la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;**
- **il nominativo di eventuali terzi danneggiati;**
- **il numero di polizza e il nominativo del Contraente.**



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, è ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale le spese vengono ripartite tra la Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Per i danni afferenti alla garanzia Responsabilità Civile Prodotti verificatisi in USA, Canada e Messico le spese di cui ai commi precedenti restano a carico di Generali Italia nell'ambito del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alle garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Prodotti;

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.3 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".

Se la garanzia prevede l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti:

Il "Massimale per più sinistri e per anno" rappresenta il limite massimo di risarcimento:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
- b) per "sinistri in serie" da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.

Nell'ambito del massimale suddetto, il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per



ciascun sinistro.

Nell'ambito dei massimali suddetti il "Massimale per danni a cose" e il "Massimale per danni da interruzione di attività" rappresentano i limiti massimi di risarcimento specifici per tali fattispecie relativi a tutti i soggetti danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:

- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:

- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:

- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde **800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**), **attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;



- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC dasdifesa legale@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente



procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione¹².

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato**.

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia **prevede** l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

¹ Art. 3 del Codice del Consumo

² Art. 1913 del Codice Civile

³ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Indice



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	3
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	4
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale	4
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica	6
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	11
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza	11
Art. 1.5 Rivalse	12
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	12
Art. 2.1 Esclusioni	12
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	12
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	12
Art. 3.1 Limiti di copertura	12
 <i>Dove vale la copertura?</i>	0

Art. 4.1 Validità territoriale	13
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	14
Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato	0
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	14
Art. 6.1 Operatività della garanzia	0
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	15
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	0
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	19
Scheda Riepilogativa	19
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	20
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	20
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura in generale	20
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica	20
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	22
Art. 2.1 Esclusioni	22
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	22
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	23
Art. 3.1 Limiti di copertura	23
 <i>Dove vale la copertura?</i>	23
Art. 4.1 Validità territoriale	23
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	23
Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato	23
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	24
Art. 6.1 Operatività della garanzia	24
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	25
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	25
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	28
Scheda Riepilogativa	28
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	29
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	29
Art. 1.1 Spese assicurate	29
Art. 1.2 Vertenze assicurate	30
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	32
Art. 2.1 Esclusioni	32
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	33
Art. 3.1 Limiti di copertura	33
 <i>Dove vale la copertura?</i>	33

Art. 4.1 Validità territoriale	33
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	33
Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato	33
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	34
Art. 6.1 Operatività della garanzia	34
Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	35
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	35
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	35
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	36
Scheda Riepilogativa	36
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	37
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	37
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	37
 <i>Che obblighi ho?</i>	37
Art. 1.2 Verifiche e controlli	37
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	38
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	38
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	38
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	38
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	38
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	38
Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro	39
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	39
Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro	39
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	39
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	39
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	40
Art. 1.1 Denuncia della vertenza	40
Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza	40
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato	41
Art. 1.4 Termini di liquidazione	41
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	41
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza	41
Art. 1.7 Recupero di somme	42
Art. 1.8 Limiti di indennizzo	42
INDICE	42



generalitaly.com



Il presente Set Informativo del Modulo Protezione della Vita Privata- edizione 22.07.2023 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Vita Privata
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Vita Privata
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Vita Privata.

Proteggi la tua vita privata con...

- **IN ARMONIA – Responsabilità Civile Vita Privata**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche collaboratori domestici, nello svolgimento delle attività extraprofessionali della vita privata
- **IN ARMONIA – Protezione Legale Vita Privata**, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione alle attività extraprofessionali della vita privata



Scopri la Protezione della Vita Privata di ATTIVA Agricoltura nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione di responsabilità civile e di tutela legale della vita privata della famiglia del titolare dell'impresa agricola.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Possono essere assicurate:

- ✓ le somme dovute a terzi dai componenti della famiglia anagrafica del titolare o dei soci dell'azienda agricola a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti nello svolgimento di attività extraprofessionali;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione della dimora abituale o alla conduzione di ulteriori dimore saltuarie;
 - in conseguenza di un infortunio occorso ai collaboratori domestici

Sono disponibili garanzie opzionali.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Possono essere assicurate:

- ✓ le spese per legali, periti sostenute dai componenti della famiglia anagrafica, del titolare o dei soci dell'azienda agricola, per:
 - vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, compiuti o subiti, nonché penali e amministrativi compiuti nello svolgimento di attività extraprofessionali, compresi i rischi della circolazione;
 - ottenere assistenza per taluni atti di volontaria giurisdizione.

Sono disponibili garanzie opzionali.

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica



Che cosa non è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ atto cyber;
- ✗ furto, rapina, sottrazione, smarrimento;
- ✗ circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore nonché a remi o a vela se di lunghezza superiore a 6,4 metri, da aeromobili;
- ✗ guerra, tumulti popolari, invasione;
- ✗ sport aerei;
- ✗ caccia;
- ✗ detenzione, trasporto, rimorchio, sollevamento di cose;
- ✗ impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

La garanzia non opera per i danni alle persone assicurate nonché ai genitori e ai figli.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ diritto tributario e fiscale;
- ✗ rapporti con società di assicurazione;
- ✗ fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- ✗ successioni e donazioni;
- ✗ detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Sono previste limitazioni di copertura per i danni:

- ! da inquinamento;
- ! da incidente;
- ! cyber;
- ! da immobili diversi dalla dimora abituale;
- ! da lavori di manutenzione straordinaria.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE AZIENDA

Sono previste limitazioni di copertura in caso di:

- imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;
- materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- diritto amministrativo;
- rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- circolazione di veicoli;
- diritto di famiglia
- controversie di lavoro e con istituti previdenziali;
- controversie derivanti da Atto cyber e comunque da utilizzo di internet;
- controversie relative ad immobili diversi da quelli direttamente utilizzati;
- procedure arbitrali.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La garanzia di Responsabilità Civile Vita privata opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.
La garanzia Protezione Legale Vita Privata vale per i sinistri che avvengono in ambito Europeo per vertenze extracontrattuali, contrattuali e procedimenti penali e in ambito italiano per opposizioni a provvedimenti amministrativi.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia Protezione Legale, limitatamente alle vertenze contrattuali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dall'attivazione della garanzia.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

La Garanzia Protezione Legale opera per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Responsabilità Civile e Protezione Legale - Vita Privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Vita Privata

Edizione: 22.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato in due Garanzie:

- Responsabilità Civile Vita privata
- Protezione Legale Vita privata

Costituisce opzione con riduzione di premio comune a entrambe le Garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Costituisce opzione con riduzione di premio della garanzia Responsabilità civile Vita privata la possibilità di attivare più d'una tra le seguenti garanzie del Modulo Protezione Attività: Incendio e altri eventi, Furto, Eventi Straordinari e Impianti, Macchine Agricole nonché la garanzia Responsabilità civile Azienda del Modulo Protezione Patrimonio ottenendo riduzioni di premio rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione RC proprietà degli immobili	Consente di rendere non operante la copertura in relazione ai rischi della proprietà dei fabbricati dove l'Assicurato dimora (se l'Assicurato è in locazione).
---	--

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Estensione proprietà della dimora saltuaria	Consente di rendere operante la copertura in relazione ai rischi della proprietà di fabbricati dove l'Assicurato dimora saltuariamente.
--	---

Committenza dei lavori edili	Consente di rendere operante la copertura anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione sulle dimore per cui la copertura è operante.
-------------------------------------	---

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Tutela legale vita digitale	Consente di estendere la tutela ai diritti dell'Assicurato nella veste di utente internet (ad esempio navigazione su siti web, utilizzo di applicazioni mobile, utenze account posta elettronica e utenze di social network)
Tutela legale per lavoro dipendente	Consente di estendere la tutela ai diritti dell'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente.
Tutela legale per abitazioni locate a terzi	Consente di estendere la tutela ai diritti dell'Assicurato nella veste di proprietario di abitazioni o fondi agricoli locati a terzi



Che cosa NON è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	--

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

La garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone, a prestatori di lavoro e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi e per i danni a cose da incendio) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali.

La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Franchigia fissa per danni a cose (come indicata nella Scheda Riepilogativa)
- Art. 1.2 - Danni da spargimento acqua: franchigia euro 200,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Danni a cose da incendio: scoperto 10% minimo euro 250,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Danni da animali: franchigia euro 200,00 per sinistro
- Art. 1.2 - Danni da inquinamento accidentale: scoperto 10% minimo euro 250,00 per sinistro

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

La garanzia prevede specifici massimali per sinistro e per anno. Per talune tipologie di spesa (es. per l'intervento di un legale domiciliatario) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali. La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti: <ul style="list-style-type: none">• Art. 1.2 – Vertenze in genere: solo se di valore superiore a euro 300,00 Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.
--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: Responsabilità Civile - Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia: <ul style="list-style-type: none">- la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;- il numero di polizza e il nominativo del Contraente Protezione Legale – L'Assicurato può fare denuncia <ul style="list-style-type: none">• telefonica al n. verde 800.221133 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00;• scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
--

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : Per la Garanzia Protezione legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
	<u>Prescrizione</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Agricoltura – Modulo Protezione Vita Privata è rivolto ai titolari e soci di imprese agricole che hanno il bisogno di tutelare il patrimonio familiare da perdite economiche conseguenti a spese per vertenze ed a obblighi risarcitori anche nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Agricoltura, percepiscono in media il 19,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Garanzia Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – posta elettronica certificata: dasdifesalegale@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione della Vita Privata è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Agricoltura e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Armonia - Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata
- In Armonia - Garanzia Protezione Legale Vita Privata

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Ai fini del presente Modulo la persona indicata nella Scheda Riepilogativa e le altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Dimora abituale	L'abitazione dove ha la residenza anagrafica l'Assicurato.
Dimora saltuaria	Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Nucleo familiare	I soggetti che risultano iscritti nel certificato di stato di famiglia della persona indicata nella Scheda Riepilogativa.



Scoperto	Importo espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i Dati stessi.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.



IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà,
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale occorso **nell'ambito della vita privata extraprofessionale**.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che può derivare da fatto anche doloso di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), anche se non conviventi;
- minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui l'Assicurato è tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i rischi derivanti dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di attività professionali, commerciali e agricole. Per gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari l'esclusione è limitata ai danni conseguenti allo svolgimento da parte degli stessi di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

La garanzia non comprende la responsabilità derivante dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.



Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una Franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a Franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono Franchigie o Scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **solo se conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso.

Conduzione delle dimore

La garanzia comprende i danni che possono derivare a terzi dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria, anche con i relativi arredamenti, impianti al servizio del fabbricato e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) ad eccezione dei periodi in cui sono locate o cedute in comodato a terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture della dimora abituale, **con esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Proprietà della dimora abituale

La garanzia comprende i danni derivanti dalla **proprietà** del fabbricato che costituisce dimora abituale.

Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna attribuibili alla proprietà dei beni aziendali, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Che cosa non è assicurato

In ogni caso la garanzia non opera per i danni derivanti dalla proprietà di immobili diversi.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari

La garanzia comprende anche i **danni arrecati a terzi** dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio.

Sono considerati terzi, **solo ed esclusivamente per morte e lesioni gravi o gravissime¹**, gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici, inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con disabilità (cosiddetta "badante"), componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (**escluse le malattie professionali**) subito nello svolgimento delle proprie mansioni.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la Garanzia vale anche per l'eventuale azione di regresso dell'INAIL.

Somministrazione di cibi e bevande

L'assicurazione comprende i danni a terzi, derivanti da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.



Come opera la copertura

Se i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultano garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interviene per la parte di danno eccedente tale copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni cagionati da animali

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi **dagli animali da compagnia di proprietà dell'Assicurato e/o da lui detenuti.**

La garanzia opera per i danni cagionati a terzi da proprietà e/o detenzione di animali domestici diversi da quelli da compagnia, quali animali da cortile o da sella, **per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo.**

Come opera la copertura

Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o detenzione del cane, **l'assicurazione opera solo se il proprietario/detentore osserva le disposizioni imposte dalla normativa vigente al momento del sinistro in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Attività sportive

La garanzia comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare **solo se dilettantistiche.**

Trasportati su veicoli e minori alla guida di veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, **con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.**

La garanzia vale, inoltre, per i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge. La garanzia vale anche in caso di rivalsa esercitata dalla società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto obbligatoria.

Come opera la copertura

La garanzia opera solo se:

- **la messa in circolazione è avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;**
- **i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultano regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.**

Proprietà, detenzione e uso di armi

La garanzia comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, se legittimo, delle armi dell'Assicurato, **con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.**

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di evento improvviso ed accidentale.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da Incidente Cyber



La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato **se ne derivano danni materiali o corporali a terzi.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,
- per il valore intrinseco dei Dati informatici,
- per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,
- danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti dell'agriturismo, diverse da Dati informatici, la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. furto, rapina, sottrazione, smarrimento;
2. navigazione a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,5;
3. alle persone comunque trasportate sui mezzi agricoli e relativi rimorchi;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
5. pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
6. esercizio dell'attività venatoria;
7. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
8. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
9. atto cyber.

Sono esclusi i danni alle cose di terzi:

- 10.a qualsiasi titolo detenute, trasportate, rimorchiate, sollevate.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi tutte le persone assicurate, i loro genitori e figli.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica";
2. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica";
3. inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Danni da inquinamento accidentale";
4. Incidente cyber, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – Danni da incidente Cyber";
5. proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti, salvo quanto previsto all'art. 6.1



“Garanzie opzionali - Proprietà della dimora saltuaria”;

6. lavori di **manutenzione straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato e integrato, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 “Garanzie Opzionali - Committenza di lavori edili”.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia è valida in tutto il Mondo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di **fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa**.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Proprietà della dimora saltuaria

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. RCF 4 "Esclusioni e limitazioni" punto 4, la garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella Scheda Riepilogativa, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti al servizio del fabbricato e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

Come opera la copertura

Nel caso sia contestualmente operante la garanzia aggiuntiva RF-C "Committenza di lavori edili", la copertura ivi prevista si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato come sopra individuata.

Committenza di lavori edili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati presso la dimora abituale.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime².

Tale estensione di garanzia opera solo se i **lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato



nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ *Art. 583 del Codice Penale*

² *Art. 583 del Codice Penale.*



IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S..Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il comportamento compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Illecito extracontrattuale	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Sinistro	Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o ne prevengono una che potrebbe nascere.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro che ha dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".



Le spese oggetto di copertura sono **esclusivamente**:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1 "Validità territoriale") l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se sono state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

Ci sono limiti di copertura

Le spese sono riconosciute **solo se viene instaurato un procedimento penale nel quale la controparte viene rinviata a giudizio**;

- k) degli arbitri e del legale intervenuti, **se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri**;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1 "Validità territoriale"), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete.

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 10 ore lavorative

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento

Ci sono limiti di copertura

Entro il limite massimo di 1.000,00 euro

Che cosa non è assicurato

Non sono comprese le seguenti spese:

- le spese rimborsate dalla controparte; se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni;
- le spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹;
- le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le norme sulla gestione del Sinistro; in particolare, non vengono rimborsate le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio e le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante per la tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:

- 1) vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze nonché la proprietà o la detenzione di animali domestici anche diversi da quelli da compagnia, quali animali da cortile o da sella, **per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo;**
- 2) proprietà e/o conduzione di immobili a uso abitativo che sono direttamente utilizzati dall'Assicurato.

La garanzia opera per:

- a) assistenza legale per un danno all'Assicurato di natura extracontrattuale causato da un fatto illecito di terzi
- b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, in base alla Garanzia Responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato. Nel caso in cui non esiste o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale,

- c) difendersi in un procedimento penale

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo se **l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione** del reato da doloso a colposo

- d) presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa
- e) ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è valida per i matrimoni celebrati in Italia se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale successiva domanda di divorzio viene garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, solo se la separazione consensuale si è verificata in vigenza del presente contratto e se ha dato luogo a un Sinistro gestito da DAS e inoltre se c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Separazione e divorzio si considerano unico Sinistro a tutti gli effetti

- istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno oppure di revoca di tali provvedimenti a favore di un parente o di un congiunto
 - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto
- f) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata, comprese gli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico), con il fornitore del servizio di connessione internet e con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
 - g) sostenere vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti e/o vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale di tali collaboratori domestici;
 - h) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti le abitazioni direttamente utilizzate dall'Assicurato.

In relazione ai punti a) e b) la garanzia opera anche in caso di incidenti stradali che coinvolgono l'Assicurato in veste di pedone, ciclista o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria oppure come trasportato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Art. 1.3 Vertenze da circolazione

La garanzia è estesa agli eventi derivanti dalla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida o



circolazione di veicoli a motore conducibili con patente A o B utilizzati nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

La garanzia è prestata per:

- a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b) difendersi in un procedimento penale;
- c) ottenere il dissequestro del veicolo a motore, sempre che il sequestro sia dovuto a fatto derivante dalla circolazione;
- d) ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente a seguito di un caso assicurativo della circolazione che ha provocato vittime o feriti.

Come opera l'assicurazione

La garanzia **opera solo se i veicoli sono guidati dall'Assicurato o da altra persona dallo stesso autorizzata ed abilitata alla guida a norma di legge.**

Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis/590 bis del Codice Penale), la garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) se viene accertato un tasso alcolemico **non superiore a 1,50 g/l**. In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante:

- **se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;** l'esclusione non vale se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- **in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove,** salvo che si tratta di gare di pura regolarità autorizzate dall'ACI, oppure derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzione, atti di vandalismo o risse alle quali l'Assicurato ha preso parte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Art. 1.4 Consulenza legale telefonica

DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

Il servizio opera:

- **nell'ambito delle materie previste in copertura;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800.221133 e tramite il numero +39 02 82951122 per le richieste dall'estero.**

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:



- a) diritto tributario e fiscale;
- b) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
- c) successioni e donazioni;
- d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- e) procedure arbitrali;
- f) proprietà o guida di aeromobili e imbarcazioni in genere;
- g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- h) rapporti con Società di assicurazione.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, solo se l'Assicurato non può portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo **la garanzia si intende non operante**, se non è prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) **imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato a meno che non c'è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o c'è derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
- b) **materia contrattuale nonché recupero di crediti** salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate" lett. f), g), h) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale per abitazioni locare a terzi", lett c);
- c) **diritto amministrativo**, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett d);
- d) **beni immobili locati a terzi o comunque diversi da quelli direttamente utilizzati dall'Assicurato**, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale per abitazioni locare a terzi";
- e) **rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, ad eccezione delle garanzie relative agli atti di volontaria giurisdizione; in caso di controversia tra più Assicurati nell'ambito dello stesso contratto, la copertura è prestata solo a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda Riepilogativa.**
- f) **circolazione di veicoli a motore**, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 "Vertenze da circolazione";
- g) **circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:**
 - **la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
 - **se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;**
- h) **controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:**
 - **in caso di dolo dell'Assicurato,**
 - **se il sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata**
 - **se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;**
- i) **diritto di famiglia, salvo gli atti di volontaria giurisdizione previsti in garanzia;**
- j) **controversie e procedimenti riferiti all'Assicurato in qualità di utente internet**, salvo quanto previsto dall'Art. 1.2 Vertenze assicurate lett. f) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale vita digitale";
- k) **controversie e procedimenti di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett g) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale lavoro dipendente";**
- l) **controversie o procedimenti con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL), salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett g);**



m) da **Atto Cyber**, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale vita digitale".



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. e).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:

a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**

b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro un anno dalla cessazione della presente Garanzia.

Quando opera la garanzia?

Esempio 1:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
 - Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 febbraio 2023
- Il sinistro non è in copertura

Esempio 2:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
 - Il sinistro di danno extra contrattuale avviene il 10 febbraio 2023
- Il sinistro è in copertura

Esempio 3:

- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
 - Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 maggio 2023
- Il sinistro è in copertura perché sono trascorsi 90 giorni dalla decorrenza previsti

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede **penale**: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede **civile**: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede **amministrativa**: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.



In caso di sostituzione come opera la garanzia?

Esempio:

- la polizza X decorre dal 10 gennaio 2023 con massimale di euro 10.000
- la polizza Y sostituisce la polizza X dal 10 marzo 2023 con massimale di euro 15.000
- entrambe le polizze prevedono la copertura per inadempimento contrattuale
- il sinistro per inadempimento contrattuale si verifica il 31 maggio 2023
- la polizza Y opera in quanto il sinistro è avvenuto oltre 90 giorni dalla decorrenza della polizza X con il massimale di 10.000 euro.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile **in regola con il pagamento dei premi** e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. **In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.**

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Tutela legale vita digitale

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nella veste di utente internet (ad esempio navigazione su siti web, utilizzo di applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network), in caso di:

- 1) furto d'identità e/o di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato, tra cui:
 - a) utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti e/o carte di credito dell'Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica;
 - b) fatti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video dell'Assicurato;
 - c) uso indebito del nome dell'Assicurato e/o lesione della reputazione personale online;
 - d) atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'Assicurato mediante strumenti di comunicazione a distanza;
 - e) accessi non autorizzati ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'Assicurato, inclusi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'Assicurato.

La Garanzia opera per:

- f) predisporre eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- g) richiedere all'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo;
- h) il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
- i) la difesa in caso di procedimento penale.

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per



infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo;

- j) sostenere, in caso di frode creditizia, una controversia contrattuale nei confronti di banche e società finanziarie, davanti all'arbitro bancario e finanziario (ABF), in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o società finanziarie;
- 2) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.

Tutela legale lavoro dipendente

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività lavorativa subordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato.

La Garanzia opera per:

- a) assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi
b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla sezione di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato². Nel caso in cui non è presente o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale

- c) difendersi in un procedimento penale.

Ci sono limiti di copertura

Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo

- d) sostenere controversie con il proprio datore di lavoro
e) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (ad esempio: INPS, INAIL).

Che cosa non è assicurato

Le Garanzie sopra indicate non operano nei confronti di dipendenti privati o pubblici che svolgono la funzione di medico od ostetrica.

Ci sono limiti di copertura

Si precisa inoltre che, se l'Assicurato è un lavoratore dipendente della pubblica amministrazione:

- in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio di conto presso la Corte dei Conti), la Garanzia opera esclusivamente in caso di condanna dell'Assicurato per colpa grave;
- negli altri casi, la Garanzia opera esclusivamente se l'ente di appartenenza, tempestivamente e puntualmente informato, non è obbligato, ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, al risarcimento delle spese legali sostenute.

Tutela legale per abitazioni locate a terzi

Le Garanzie si estendono all'ambito della proprietà di abitazioni o fondi agricoli indicati in Polizza locati a terzi.

Sono inoltre incluse in garanzia:

- a) le controversie con il locatario nel caso in cui l'immobile subisce dei danni causati dall'inquilino;
b) l'azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. È compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di azione giudiziale di sfratto per morosità la Garanzia opera con il limite di 2.500,00 euro e la Franchigia fissa di 500,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le azioni di sfratto per altri motivi.

- c) Recupero di canoni non riscossi

Sono garantite le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, solo **se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

Come opera la copertura

La garanzia opera **per la sola fase stragiudiziale**. D.A.S. si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle



parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino a massimo due sinistri per anno assicurativo.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per:

- l'eventuale fase giudiziale;
- intimazione di licenza per finita locazione;
- controversie tra comproprietari.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Art. 1992 del Codice Civile

² Art 1917 del Codice Civile



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile Vita Privata e Protezione Legale Vita Privata sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

L'attivazione delle Garanzie del "Modulo Protezione della Vita Privata" **richiede necessariamente l'attivazione** delle corrispondenti Garanzie del "Modulo Protezione del Patrimonio". **La disattivazione di tali corrispondenti Garanzie nel "Modulo Protezione del Patrimonio" comporta la contestuale disattivazione delle Garanzie del "Modulo Protezione della Vita Privata".**

La disattivazione di Garanzie prestate su altri moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.

Come posso attivare o disattivare le garanzie di questo modulo?

Esempio:

Nella polizza X sono attivi il modulo "Protezione del Patrimonio" con la Garanzia Responsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro Azienda e il modulo "Protezione della Vita Privata" con la Garanzia Responsabilità civile Vita Privata.

- Il Contraente può chiedere la disattivazione della Garanzia Responsabilità civile Vita Privata
- Il Contraente non può chiedere l'attivazione della Garanzia Protezione Legale Vita Privata (fino a che non attiva la Garanzia Protezione Legale Azienda del modulo "Protezione del Patrimonio")
- Il Contraente può chiedere la disattivazione della Garanzia Responsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro Azienda del modulo "Protezione del Patrimonio" ma ciò comporta la disattivazione della Garanzia della Garanzia Responsabilità civile Vita Privata.



Che obblighi ho?

Art. 1.2 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro soci dell'azienda Contraente o il certificato di Stato Famiglia dell'Assicurato.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia o il Contraente possono recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza è considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia:



- la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, è ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'art.1.1 Obblighi in caso di Sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale le spese vengono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di Assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.3 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.



Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:

- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:

- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:

- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro **deve essere effettuata tempestivamente** mediante **una delle seguenti modalità**:

1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde **800.221133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) **attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;

2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;



- se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.- Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente



procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia prevede **l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno**, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

¹ Art. 1913 del Codice Civile

² D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010



Indice



PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE	3
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	3
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale	3
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica	4
Proprietà della dimora abituale	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	6
Art 2.1 Esclusioni	6
Art 2.2 Persone non considerate terzi	6
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	6
Art. 3.1 Limiti di copertura	6
 <i>Dove vale la copertura?</i>	7
Art. 4.1 Validità territoriale	7
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	7

Art. 5.1 Operatività della garanzia	7
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	7
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	7
Proprietà della dimora saltuaria	7
Committenza di lavori edili	7
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	7
Scheda Riepilogativa	7
IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE	9
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	9
Art. 1.1 Spese assicurate	9
Art. 1.2 Vertenze assicurate	10
Art- 1.3 Vertenze da circolazione	11
Art- 1.4 Consulenza legale telefonica	12
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	12
Art 2.1 Esclusioni	12
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	13
Art. 3.1 Limiti di copertura	13
 <i>Dove vale la copertura?</i>	14
Art. 4.1 Validità territoriale	14
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	14
Art. 5.1 Operatività della garanzia	14
Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	15
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	15
Art. 6.1 Garanzie Opzionali	15
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	17
Scheda Riepilogativa	17
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA	18
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	18
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	18
 <i>Che obblighi ho?</i>	18
Art. 1.2 Verifiche e controlli	18
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	19
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	19
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	19
IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA	19
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	19
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	19

Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro	19
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	20
Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro	20
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di Assicurati	20
IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA	21
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	21
Art. 1.1 Denuncia della vertenza	21
Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza	21
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato	22
Art. 1.4 Termini di liquidazione	22
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	22
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza	22
Art. 1.7 Recupero di somme	23
Art. 1.8 Limiti di indennizzo	23
INDICE	23



generali.it